Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 177 del 31 luglio 1939-XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

17° Concorso nazionale per la Vittoria del grano

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1° Concorso nazionale per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame

1° Concorso nazionale per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

XVII Concorso nazionale per la Vittoria del grano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, fra i conduttori di fondi coltivatori di frumento nel Regno, nelle provincie dell'Africa settentrionale italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, il Concorso nazionale (XVII) per la Vittoria del grano per la campagna 1939-1940-XVII-XVIII.

I conduttori di fondi saranno suddivisi, a seconda dell'entità della superficie coltivata a grano nell'azienda con la quale si iscriveranno al concorso, nelle tre seguenti categorie:

grandi coltivatori di frumento, se investono a grano una superficie di oltre 30 ettari nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre 50 ettari, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre 60 ettari, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, della Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo;

medi coltivatori di frumento, se investono a grano una superficie di oltre 8 ettari e fino a 30 ettari, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre 10 ettari e fino ad ettari 50, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre 15 ettari e fino a ettari 60, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, della Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo;

piccoli coltivatori di frumento, se investono a grano una superficie fino ad ettari 8, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; fino ad ettari 10, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; fino ad ettari 15, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, della Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo.

Il concorso è dotato di 85 premi, per il complessivo importo di L. 1.500.000, ripartiti nel modo indicato nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di lire quattro, dovranno pervenire, entro il 30 novembre 1939-XVIII, al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della provincia nella quale trovasi l'azienda del concorrente.

Nella domanda il concorrente deve indicare il Comune e la località in cui trovasi l'azienda con la quale intende partecipare al concorso, la denominazione, la superficie e ogni altro elemento atto ad individuare l'azienda e specificare a quale titolo ne è conduttore.

I concorrenti parteciperanno al concorso con la complessiva entità ed organizzazione dell'azienda con la quale vi si iscriveranno.

Lo stesso concorrente può, presentando separate domande, iscriversi al concorso, con aziende diverse, tante volte quante sono le aziende da esso condotte.

Non possono iscriversi al concorso i conduttori di fondi nei quali la superficie investita a frumento sia minore di un ettaro.

Non sono ammessi al concorso gli enti al cui mantenimento contribuisce lo Stato o che conducano aziende agrarie per la cui gestione ricevono ordinariamente contributi dallo Stato.

Art. 3.

In ogni Provincia il concorso sarà istruito da una Commissione presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta di cinque membri, rappresentanti, rispettivamente, della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli e della Sezione della cerealicoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal presidente della Commissione stessa.

La Commissione predetta potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti ed indagini di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di fatto relativi all'azienda iscritta al concorso, la Commissione procederà al giudizio dei partecipanti alla gara secondo i criteri di cui al successivo art. 4, suddividendo i concorrenti in due gruppi: dei non ammissibili e degli ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso. Di questi ultimi formerà la graduatoria. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Comitato provinciale per la battaglia del grano di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951.

Art. 4.

I premi saranno attribuiti a coloro che avranno ottenuto la più elevata produzione unitaria media di grano sulla intera superficie a frumento in confronto con quella della zona circostante o di una zona viciniore comprendenti terreni similari e che abbiano praticato, su tutta la superficie investita a grano nell'azienda:

a) buone lavorazioni del terreno;

b) sufficienti e razionali concimazioni;

c) la semina in linee a macchina, o con altro metodo, giustificato dalle condizioni locali, che permetta di conseguire, nella maggior misura possibile, i vantaggi della semina a macchina, usando esclusivamente seme di varietà iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento »;

d) diligenti cure colturali;

e) rotazioni razionali che facciano la massima parte al prato artificiale e alle altre colture miglioratrici.

Sarà anche tenuto conto dei perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione, con speciale riguardo a quelli aventi

per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento dei prodotti, nonchè della quantità e qualità del bestiame presente nell'azienda stessa e della consistenza e stato di conservazione dei fabbricati rurali.

Sarà altresì tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente avuto riguardo alle condizioni ambientali.

La produzione unitaria media di grano della zona, con la quale dovrà essere confrontata quella unitaria media conseguita dal concorrente sull'intera superficie a frumento dell'azienda, sarà determinata, per la circoscrizione di ogni Ispettorato agrario compartimentale, da una Commissione composta dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie comprese in ciascuna circoscrizione e da uno o più ispettori compartimentali, designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Le Commissioni istruttrici provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 5 settembre 1940-XVIII. Entro tale data ciascuna Commissione trasmetterà, al Comitato provinciale per la battaglia del grano:

a) la relazione sullo svolgimento del concorso, con la graduatoria, per ogni categoria, dei concorrenti ritenuti ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice;

b) le schede originali e una speciale relazione illustrativa, firmate da tutti i componenti della Commissione istruttrice provinciale, riguardanti i tre concorrenti occupanti i primi tre posti nella graduatoria degli ammissibili di ogni categoria.

Art. 6.

Il Comitato provinciale per la battaglia del grano, sulla scorta della documentazione di cui all'articolo precedente e previ eventuali ulteriori accertamenti, si pronuncerà sulla graduatoria proposta dalla Commissione istruttrice provinciale e trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 settembre 1940-XVIII, la documentazione ricevuta dalla Commissione istruttrice provinciale e il verbale delle proprie deliberazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, in ogni momento, altri accertamenti.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 dicembre 1939-XVIII.

Al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso sono ammessi esclusivamente i concorrenti che, nella graduatoria formata dalle Commissioni istruttrici per le singole provincie, con le eventuali modifiche dei Comitati provinciali per la battaglia del grano, occupano, nella rispettiva categoria, uno dei primi tre posti.

Per la stessa provincia non potrà essere premiato più di un concorrente.

Art. 8.

Il concorrente premiato, qualora si sia avvalso, per l'indirizzo della coltivazione della azienda, dell'opera di un direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo la quarta parte del premio conseguito.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione, il concorrente premiato è tenuto a corrispondere, ai coloni o ai compartecipanti, una quota parte del premio — ridotto, ove ne ricorra il caso, della parte dovuta al direttore tecnico a termini del comma precedente — proporzionale al rapporto secondo il quale avviene la ripartizione dei prodotti dell'azienda in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Art. 9.

Per lo svolgimento del concorso nelle provincie dell'Africa settentrionale italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo i compiti affidati alle Commissioni istruttrici provinciali, ai Comitati provinciali per la battaglia del grano e agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura saranno esercitati, rispettivamente, dai Regi uffici agrari provinciali della Libia e dalla Direzione generale dell'agricoltura e delle foreste del Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 10.

La spesa per i premi del presente concorso, ammontanti complessivamente a L. 1.500.000, farà carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1940-41-XVIII-XIX al capitolo corrispondente al n. 78 dell'esercizio 1939-40-XVII-XVIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

Tabella dei premi.

Grado	Numero dei premi per ciascun grado	Importo di ciascun premio
1°	20	L. 30.000
2°	25	» 20.000
3°	40	» 10.000

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1° Concorso nazionale per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951;

Decreta:

Art. 1.

È indetto, fra i conduttori di fondi nel Regno, il 1° Concorso nazionale per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame, per la campagna 1939-40-XVII-XVIII.

Le aziende dei concorrenti saranno suddivise nelle tre seguenti categorie:

grandi aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva, tra seminativi e prati stabili, di oltre ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna;

medie aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva, tra seminativi e prati stabili, di oltre 15 ettari e fino a ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre ettari 20 e fino ad ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre ettari 30 e fino ad ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna;

piccole aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva, tra seminativi e prati stabili, fino ad ettari 15, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; fino ad ettari 20, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; fino ad ettari 30, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna.

Il concorso è dotato di 85 premi, per il complessivo importo di L. 1.000.000, ripartiti nel modo indicato nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di lire quattro, dovranno pervenire, entro il 30 novembre 1939-XVIII, al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della Provincia nella quale trovasi l'azienda del concorrente.

Nella domanda il concorrente deve indicare il Comune e la località in cui trovasi l'azienda con la quale intende partecipare al concorso, la denominazione, la superficie e ogni altro elemento atto ad individuare l'azienda e specificare a quale titolo ne è conduttore.

I concorrenti partecipano al concorso con la complessiva entità ed organizzazione dell'azienda con la quale vi si iscrivono.

Lo stesso concorrente può, presentando separate domande, iscriversi al concorso, con aziende diverse, tante volte quante sono le aziende da esso condotte.

Non possono partecipare al concorso i conduttori di fondi che vi si iscrivono con aziende aventi superficie complessiva inferiore ad ettari quattro.

Non sono ammessi al concorso gli enti al cui mantenimento contribuisce lo Stato o che conducano aziende agrarie per la cui gestione ricevono ordinariamente contributi dallo Stato.

Art. 3.

In ogni Provincia il concorso sarà istruito da una Commissione presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura e composta di cinque membri, rappresentanti, rispettivamente, della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli e della Sezione della zootecnia del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal presidente della Commissione stessa.

La Commissione predetta potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della Provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti ed indagini di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di fatto relativi all'azienda iscritta al concorso, la Commissione procederà al giudizio dei partecipanti alla gara secondo i criteri di cui al successivo art. 4, suddividendo i concorrenti in due gruppi: dei non ammissibili e degli ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso. Di questi ultimi formerà la graduatoria. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Comitato provinciale per la battaglia del grano, di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951.

Art. 4.

I premi saranno attribuiti a coloro che, in conseguenza dei miglioramenti apportati in epoca non anteriore all'ultimo triennio, all'organizzazione complessiva dell'azienda, con speciale riguardo alle coltivazioni foraggere e all'allevamento del bestiame, dimostreranno di avere attuato efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

a) rendere più razionale l'ordinamento dell'azienda con più appropriato avvicendamento delle colture e più larga introduzione del prato artificiale;

b) aumentare le risorse foraggere valorizzate nell'azienda attraverso l'industria zootecnica (aumento della quantità e miglioramento della qualità dei foraggi ricavati dall'azienda; costituzione di riserve foraggere; insilamento dei foraggi; utilizzazione dei sottoprodotti e dei foraggi di scarto; uso dei mangimi concentrati acquistati dal commercio);

c) rendere più razionale l'alimentazione del bestiame (valutazione fisiologica ed economica dei foraggi; migliore utilizzazione dei mangimi in rapporto alle esigenze alimentari delle varie specie e categorie di bestiame; costituzione di razioni appropriate; preparazione degli alimenti);

d) curare efficacemente l'igiene del bestiame (ricoveri razionali; governo della mano; moto dei giovani riproduttori; adozione di misure preventive contro le malattie infettive e diffusive del bestiame);

e) aumentare la quantità del bestiame complessivamente e stabilmente mantenuto (aumento del numero degli animali delle singole specie allevate, compresi i polli e i conigli; aumento del peso vivo complessivo del bestiame; migliora-

mento del rapporto tra la efficienza quantitativa del bestiame e l'estensione complessiva dell'azienda agraria);

f) migliorare la qualità del bestiame mantenuto nella azienda (miglioramento morfologico e genealogico; selezione razionale del bestiame; introduzione di riproduttori miglioratori; libro genealogico);

g) migliorare il rendimento del bestiame (aumento della produttività in latte, carne, lana, uova, ecc., accertato possibilmente mediante controlli funzionali metodici; adozione di libri di stalla razionalmente compilati);

h) migliorare i sistemi di conservazione, di preparazione per il commercio e di eventuale trasformazione diretta nella azienda dei prodotti zootecnici.

Nel tener conto dei perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione, si avrà speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento dei prodotti e alla consistenza e stato di conservazione dei fabbricati rurali.

Sarà altresì tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente, avuto riguardo alle condizioni ambientali.

Art. 5.

Le Commissioni istruttrici provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 5 settembre 1940-XVIII. Entro tale data ciascuna Commissione trasmetterà, al Comitato provinciale per la battaglia del grano:

a) la relazione sullo svolgimento del concorso, con la graduatoria, per ogni categoria, dei concorrenti ritenuti ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice;

b) le schede originali e una speciale relazione illustrativa, firmate da tutti i componenti della Commissione istruttrice provinciale, riguardanti i tre concorrenti occupanti i primi tre posti nella graduatoria degli ammissibili di ogni categoria.

Art. 6.

Il Comitato provinciale per la battaglia del grano, sulla scorta della documentazione di cui all'articolo precedente e previ eventuali ulteriori accertamenti, si pronuncerà sulla graduatoria proposta dalla Commissione istruttrice provinciale e trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 settembre 1940-XVIII, la documentazione ricevuta dalla Commissione istruttrice provinciale e il verbale delle proprie deliberazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, in ogni momento, altri accertamenti.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre 1939-XVIII.

Al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso sono ammessi esclusivamente i concorrenti che, nella graduatoria formata dalle Commissioni istruttrici per le singole provincie, con le eventuali modifiche dei Comitati provinciali per la battaglia del grano, occupano, nella rispettiva categoria, uno dei primi tre posti. Per la stessa provincia non potrà essere premiato più di un concorrente.

Art. 8.

Il concorrente premiato, qualora si sia avvalso, per l'indirizzo della coltivazione dell'azienda, dell'opera di un direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo la quarta parte del premio conseguito.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione, il concorrente premiato è tenuto a corrispondere, ai coloni o ai compartecipanti, una quota parte del premio — ridotto, ove ne ricorra il caso, della parte dovuta al direttore tecnico a termini del comma precedente — proporzionale al rapporto secondo il quale avviene la ripartizione dei prodotti dell'azienda in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Art. 9.

La spesa per i premi del presente concorso, ammontanti complessivamente a L. 1.000.000, farà carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1940-41-XVIII-XIX al capitolo corrispondente al n. 78 dell'esercizio 1939-40-XVII-XVIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1939-XVII

Il Ministro
per l'agricoltura e per le foreste
ROSSONI

Tabella dei premi.

Grado	Numero dei premi per ciascun grado	Importo di ciascun premio
1°	20	L. 20.000
2°	25	» 12.000
3°	40	» 7.500

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1° Concorso nazionale per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951;

Decreta:

Art. 1.

È indetto, fra i conduttori di fondi nel Regno, il 1° Concorso nazionale per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata, per la campagna 1939-1940-XVII-XVIII.

Le aziende dei concorrenti saranno suddivise nelle tre seguenti categorie:

grandi aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva a seminativi di oltre ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna;

medie aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva a seminativi di oltre 15 ettari e fino ad ettari 80, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; di oltre ettari 20 e fino ad ettari 120, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; di oltre ettari 30 e fino ad ettari 150, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna;

piccole aziende agrarie, se hanno una superficie complessiva a seminativi fino ad ettari 15, nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia; fino ad ettari 20, nelle provincie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e della Campania; fino ad ettari 30, nelle provincie dell'Abruzzo, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna.

Il concorso è dotato di 85 premi, per il complessivo importo di L. 1.000.000, ripartiti nel modo indicato nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 4, dovranno pervenire, entro il 30 novembre 1939-XVIII, al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della provincia nella quale trovasi l'azienda del concorrente.

Nella domanda il concorrente deve indicare il Comune e la località in cui trovasi l'azienda con la quale intende partecipare al concorso, la denominazione, la superficie e ogni altro elemento atto ad individuare l'azienda, specificare a quale titolo ne è conduttore e dichiarare quale o quali delle tre colture formanti oggetto della gara dovranno essere prese in considerazione ai fini dell'art. 4.

La superficie minima complessiva occupata dalle colture indicate a norma del precedente comma, richiesta per l'ammissione al concorso, è di mezzo ettaro.

I concorrenti partecipano al concorso con la complessiva entità ed organizzazione dell'azienda con la quale vi si iscrivono.

Lo stesso concorrente può, presentando separate domande, iscriversi al concorso, con aziende diverse, tante volte quante sono le aziende da esso condotte.

Non sono ammessi al concorso gli enti al cui mantenimento contribuisce lo Stato o che conducano aziende per la cui gestione ricevono ordinariamente contributi dallo Stato.

Art. 3.

In ogni Provincia il concorso sarà istruito da una Commissione presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta di cinque membri, rappresentanti, rispettivamente, della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli e del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal presidente della Commissione stessa.

La Commissione predetta potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della Provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti ed indagini di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di fatto relativi all'azienda iscritta al concorso, la Commissione procederà al giudizio dei partecipanti alla gara secondo i criteri di cui al successivo art. 4, suddividendo i concorrenti in due gruppi: dei non ammissibili e degli ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso. Di questi ultimi formerà la graduatoria. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Comitato provinciale per la battaglia del grano, di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951.

Art. 4.

I premi saranno attribuiti a coloro che, oltre ad avere adottato razionali rotazioni agrarie, avranno ottenuto, dalle colture indicate a norma del secondo comma dell'art. 2, la più elevata produzione media unitaria in confronto con quella della zona circostante o di una zona viciniore, comprendenti terreni similari, ed abbiano praticato:

a) buone lavorazioni del terreno;
b) sufficienti e razionali concimazioni;
c) buoni metodi di semina, usando seme di varietà pregiate;
d) diligenti cure colturali;
e) buoni sistemi di raccolta e conservazione dei prodotti.

Sarà anche tenuto conto dei perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione, con speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento dei prodotti, nonchè della quantità e qualità del bestiame presente nell'azienda stessa e della consistenza e stato di conservazione dei fabbricati rurali.

Sarà altresì tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente, avuto riguardo alle condizioni ambientali.

La produzione unitaria media di granturco, di fave e di patate della zona, con la quale dovrà essere confrontata

quella media unitaria conseguita dal concorrente sulla intera superficie rispettivamente a granturco, a fave e a patate dell'azienda, sarà determinata, per la circoscrizione di ogni Ispettorato agrario compartimentale, da una Commissione composta dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle Provincie comprese in ciascuna circoscrizione e da uno o più ispettori compartimentali, designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Le Commissioni istruttrici provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 10 ottobre 1940-XVIII. Entro tale data ciascuna Commissione trasmetterà, al Comitato provinciale per la battaglia del grano:

a) la relazione sullo svolgimento del concorso, con la graduatoria, per ogni categoria, dei concorrenti ritenuti ammissibili al giudizio della Commissione giudicatrice;

b) le schede originali e una speciale relazione illustrativa, firmate da tutti i componenti della Commissione istruttrice provinciale, riguardanti i tre concorrenti occupanti i primi tre posti nella graduatoria degli ammissibili di ogni categoria.

Art. 6.

Il Comitato provinciale per la battaglia del grano, sulla scorta della documentazione di cui all'articolo precedente e previ eventuali ulteriori accertamenti, si pronuncerà sulla graduatoria proposta dalla Commissione istruttrice provinciale e trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 20 ottobre 1940-XVIII, la documentazione ricevuta dalla Commissione istruttrice provinciale e il verbale delle proprie deliberazioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, in ogni momento, altri accertamenti.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre 1939-XVIII.

Al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso sono ammessi esclusivamente i concorrenti che, nella graduatoria formata dalle Commissioni istruttrici per le singole provincie, con le eventuali modifiche dei Comitati provinciali per la battaglia del grano, occupano, nella rispettiva categoria, uno dei primi tre posti. Per la stessa Provincia non potrà essere premiato più di un concorrente.

Art. 8.

Il concorrente premiato, qualora si sia avvalso, per l'indirizzo della coltivazione dell'azienda, dell'opera di un direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo la quarta parte del premio conseguito.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria od a compartecipazione, il concorrente premiato è tenuto a corrispondere, ai coloni o ai compartecipanti, una quota parte del premio — ridotto, ove ne ricorra il caso, della parte dovuta al direttore tecnico a termini del comma precedente — proporzionale al rapporto secondo il quale avviene la ripartizione dei prodotti dell'azienda in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Art. 9.

La spesa per i premi del presente concorso, ammontanti complessivamente a L. 1.000.000, farà carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1940-41-XVIII-XIX al capitolo corrispondente al n. 78 dell'esercizio 1939-40-XVII-XVIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1939-XVII

Il Ministro
per l'agricoltura e per le foreste
ROSSONI

Tabella dei premi.

Grado	Numero dei premi per ciascun grado	Importo di ciascun premio
1°	20	20.000
2°	25	12.000
3°	40	7.500

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

(3331)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3100637) Roma, 1939-XVII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 177 del 31 luglio 1939-XVII

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 1045.

Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. **1045**.

Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

Art. 1.

Le norme contenute nella presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali di nuova costruzione, siano esse a propulsione meccanica od a vela (compresi i moto e piropescherecci), superiori alle 200 tonnellate di stazza lorda.

Per le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate, che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge o che dopo la data stessa ne venissero a far parte per acquisto all'estero, si provvede a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89, 90.

Le norme di cui agli articoli 68, 83, 84, 85 e 86, si applicano a tutte le navi mercantili nazionali di qualunque stazza, siano esse a propulsione meccanica che a vela (compresi i moto e piro-pescherecci) che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data d'entrata in vigore della presente legge o ne vengano a far parte successivamente.

TITOLO II.

ALLOGGI, DORMITORI, REFETTORI.

Alloggi.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge si intendono per « alloggi », i dormitori, i refettori, e gli eventuali locali di convegno per l'equipaggio.

Art. 3.

Gli alloggi devono essere ubicati e costruiti a seconda delle possibilità di utilizzazione degli spazi nei diversi tipi di navi, in maniera tale da non essere soggetti a irradiazioni di eccessivo calore, a emanazioni dannose o moleste derivanti dalle stive, dai motori, dalle latrine, dal pozzo delle catene, dalle cucine, e in genere dagli ambienti male odoranti; e altresì in modo da non essere soggetti a eccessive vibrazioni e rumori bruschi e improvvisi, tali da disturbare sensibilmente il riposo dell'equipaggio.

Gli alloggi devono altresì essere ubicati, per quanto possibile, al disopra della linea di galleggiamento e sempre in maniera che ne siano facili l'accesso e la viabilità per poter raggiungere rapidamente il posto di lavoro, anche col maltempo.

Art. 4.

Deve essere evitato, per quanto possibile, il passaggio attraverso gli alloggi, di condutture che possano creare ostacolo o disturbo specialmente in corrispondenza delle cuccette e della parte centrale del locale. In ogni caso tali condutture devono essere opportunamente rivestite di materiale coibente e impermeabile.

Art. 5.

Le lamiere esterne degli alloggi devono essere protette da un rivestimento.

Art. 6.

Il materiale da impiegare per il rivestimento delle pareti, del pavimento e del soffitto, deve rispondere ai requisiti della sicurezza.

Può essere usato il legno o altro materiale coibente, impermeabile, resistente ai frequenti lavaggi e all'azione delle sostanze disinfettanti, nonchè atto ad impedire il condensamento dell'umidità.

Art. 7.

Gli oggetti di arredamento devono essere solidi, comodi e semplici con il minimo di anfrattuosità e di angoli. Devono altresì essere facilmente lavabili, asportabili e, possibilmente, di materiale metallico.

Art. 8.

In ogni locale di alloggio, compresi i relativi corridoi, deve essere sistemato un numero sufficiente di sputacchiere di tipo razionale.

Art. 9.

I locali costituenti gli alloggi devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in essi non può in alcun caso essere consentito l'immagazzinamento, neppure temporaneo, di qualsiasi merce.

Art. 10.

Gli alloggi per gli ufficiali devono essere decorosi e adeguati al grado. La cubatura delle cabine ad essi assegnate deve essere non inferiore a metri cubi 12, se la nave ha più di 1600 tonnellate di stazza lorda, e non inferiore a metri cubi 8, se la nave ha una stazza lorda minore.

A ogni ufficiale spetta una cabina: il letto o cuccetta deve essere fornito di due materassi dei quali uno di lana, e di due guanciali, dei quali uno di lana, oltre che della biancheria prevista nell'art. 18.

Gli allievi ufficiali possono essere alloggiati due per cabina.

Art. 11.

Le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, valgono anche per gli alloggi dei sottufficiali, che devono essere distinti da quelli della bassa forza e devono rispondere a buone norme igieniche ed a criteri di decoro.

Non è consentito che in una cabina siano alloggiati più di quattro sottufficiali.

I sottufficiali capi servizio devono avere una cabina per ciascuno.

Le cabine destinate ai sottufficiali devono avere una cubatura non inferiore a metri cubi 6 se destinate a una sola persona, a metri cubi 10 se destinate a due persone e a metri cubi 16 se destinate a quattro persone.

Dormitori.

Art. 12.

I dormitori per il personale di bassa forza devono essere ripartiti per categoria, e, quando il numero delle persone imbarcate lo renda possibile, anche per turno di guardia.

In ogni dormitorio possono essere alloggiate al massimo 16 persone.

Art. 13.

I dormitori devono avere le seguenti dimensioni:

cubatura per ogni persona: non inferiore a metri cubi 3,50. Se si tratti di cabine ubicate sui ponti superiori a quello di coperta e nelle quali sia assicurata una ventilazione naturale che consenta il rinnovamento completo dell'aria di almeno sei volte all'ora, potrà consentirsi una cubatura minima di metri cubi 3; tale eccezione non è ammessa per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale;

superficie per ogni persona: non inferiore a metri quadrati 1,50;

altezza: non inferiore a metri 2, salvo che la nave abbia una stazza lorda inferiore a 1600 tonnellate nel qual caso potrà consentirsi un minimo di metri 1,80.

Art. 14.

In ogni dormitorio deve sistemarsi per ciascuna persona, oltre la cuccetta, uno stipetto della capacità di circa metri cubi 0,3 con gli sportelli muniti di fori e di farfalletta, una sedia o un solido sgabello pieghevole e un attaccapanni.

Art. 15.

Ad ogni persona deve essere assegnata una cuccetta delle seguenti dimensioni:

lunghezza metri 1,80; larghezza metri 0,60, misurata fra le falchette.

Non sono consentiti più di due ordini di cuccette: l'ordine inferiore deve distare dal pavimento non meno di metri 0,35 e la distanza tra il fondo delle cuccette inferiori e quello delle cuccette superiori non deve essere minore di metri 0,75.

Art. 16.

Non è consentito di raggruppare le cuccette oltre il numero di quattro sul piano orizzontale; ognuna di esse deve avere un lato libero e direttamente accessibile. E' fatto divieto altresì di ubicarle in corrispondenza dell'apertura di maniche a vento.

Art. 17.

Le cuccette devono essere distanti dalla murata o dalla paratia di almeno centimetri 5.

Art. 18.

Ciascuna cuccetta deve essere di metallo e corredata di un materasso e di un guanciale ripieni di crine vegetale o di zostera marina, nonchè di due coperte di lana, di quattro lenzuoli e di due federe bianche per guanciale.

Il materasso e il guanciale non devono contenere complessivamente meno di chilogrammi 9 di crine vegetale o di zostera marina.

Ai sottufficiali sarà fornito materasso e guanciale di lana.

Art. 19.

Fuori dei dormitori deve esservi un apposito spazio con adattamenti per appendervi cappotti impermeabili e per depositarvi berretti impermeabili e stivaloni di gomma.

Art. 20.

Sulla porta di ciascun dormitorio, oltre che l'indicazione della categoria del personale al quale è destinato, deve essere indicato il numero massimo delle persone che il dormitorio può contenere.

Art. 21.

La cubatura, di cui agli articoli 10, 11 e 13, deve essere calcolata al netto degli spazi occupati da boccaporti, scale, tunnel, maniche a vento, o da qualsiasi altro ingombro fisso.

Il volume del letto, della mobilia e degli oggetti di arredamento, qualunque ne sia la dimensione, non deve essere detratto.

Per la determinazione di tale cubatura si moltiplicherà la superficie orizzontale per l'altezza misurata tra la faccia superiore del fasciamento del ponte inferiore e la faccia inferiore del fasciame del ponte soprastante.

Refettori.

Art. 22.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali devono esistere appositi distinti locali a uso di mensa, convenientemente arredati.

E' obbligatorio il refettorio in apposito locale quando vi siano a bordo almeno dieci persone di bassa forza.

Il numero dei posti di mensa deve essere sufficiente ad assicurare la distribuzione del vitto a tutti i conviventi in non più di due turni, a eccezione delle navi con più di trecento persone di equipaggio, sulle quali potrà essere consentito anche un terzo turno.

Quando il numero complessivo dei componenti la bassa forza sia superiore a 40, dovrà esservi almeno un refettorio per ciascuna categoria di personale (coperta, macchina, camera). Se però una di tali categorie comprenda meno di sei persone esse si aggregheranno ad altra categoria.

Le dimensioni minime del refettorio devono essere le seguenti per ogni commensale:

cubatura metri cubi 1,50 da misurarsi come indicato all'art. 21;

superficie, metri quadrati 1 da misurarsi all'altezza del sedile.

Alla mensa ciascuno deve disporre di uno spazio lungo nel lato libero non meno di metri 0,55 e in profondità non meno di metri 0,40, se i commensali siedono da un solo lato, e non meno di metri 0,35, se siedono da ambo i lati.

In ciascun refettorio deve essere sistemato apposito mobile, possibilmente metallico, e comunque rispondente ai normali requisiti igienici, di tipo e di dimensioni convenienti, perchè ogni commensale possa rinchiudervi separatamente cibi, stoviglie e altri oggetti di mensa.

TITOLO III.

LAVANDINI, DOCCE, BAGNI, LATRINE.

Lavandini.

Art. 23.

In prossimità degli alloggi devono essere convenientemente installati lavandini nella seguente proporzione:

n. 1 lavandino per ogni quattro conviventi fino al numero di 32;

n. 1 lavandino in più per ogni cinque conviventi da 33 fino ad 82;

n. 1 lavandino in più per ogni sei conviventi da 83 in poi.

Le frazioni delle suddette aliquote saranno trascurate.

Se il numero dei componenti di ciascuna categoria di personale sia maggiore di dieci, dovranno esservi installazioni per ciascuna categoria in locali a ciò appositamente destinati.

I lavandini devono essere tutti forniti di acqua dolce corrente, calda e fredda. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 1600 tonnellate non è obbligatoria la somministrazione di acqua calda corrente, tranne il caso delle navi da passeggeri ove a questi essa venga distribuita.

Docce e bagni.

Art. 24.

In adatti locali e in prossimità dei lavandini, devono essere installate le docce per i comuni di coperta, di macchina e di camera, nelle seguenti proporzioni:

una doccia per ogni dieci conviventi, fino al numero di 50; una doccia in più per ogni 15 conviventi da 51 a 125; una doccia in più per ogni 20 conviventi da 126 a 325; una doccia in più per ogni 25 conviventi da 326 in poi.

Le frazioni di tali aliquote saranno conteggiate come numeri interi.

Tali doccie devono essere fornite di acqua dolce, calda e fredda, ed eventualmente anche di acqua salata, purchè, in quest'ultimo caso l'erogazione di questa sia effettuata con apposito dispositivo separato.

La quantità di acqua dolce, per ogni docciatura, è quella indicata nell'art. 56.

Qualora la doccia sia unica a bordo dovrà essere ubicata nelle immediate vicinanze dell'alloggio del personale di macchina.

Ciascuna doccia deve essere completata con una vaschetta o altro dispositivo per bagnapiedi con adatto sedile, anche abbattibile, e con carabottino sul pavimento.

Art. 25.

Per i sottufficiali devono essere sistemati impianti separati, compresa la doccia, nelle stesse proporzioni e con i requisiti di cui all'articolo precedente.

Art. 26.

Al comandante, al direttore di macchina e al medico spetta rispettivamente un bagno con doccia, separato ed esclusivo.

Quando sia imbarcato il comandante in seconda o il capo macchinista al dettaglio spetterà anche ad essi un bagno, con doccia, esclusivo e separato.

Nel caso in cui siano imbarcati più di due medici, il bagno separato spetterà al direttore sanitario, mentre agli altri medici sarà destinato un solo bagno che dovrà però essere ubicato in vicinanza dei rispettivi alloggi.

Per gli altri ufficiali devono essere installate almeno due docce, di cui una con vasca da bagno, per ogni sei persone o frazione di sei; una delle due docce deve essere sistemata in apposito locale separato.

Tali installazioni devono essere razionalmente distribuite in prossimità dei rispettivi alloggi.

Quando il numero degli ufficiali, compresi il comandante e il direttore di macchina, non sia superiore a sei, sarà sufficiente l'installazione di un bagno con doccia ed una doccia separata, ovvero due docce separate.

Latrine.

Art. 27.

Le latrine devono essere ubicate in vicinanza degli alloggi e dei lavandini e fornite di sufficiente getto di acqua da assicurarsi mediante congegni solidi e pratici.

Le latrine devono essere installate nella seguente proporzione:

n. 1 latrina per ogni sei persone di equipaggio fino a 24;

n. 1 latrina per ogni dodici persone di equipaggio in più delle 24 e fino a 96;

n. 1 latrina per ogni ventiquattro persone di equipaggio oltre le 96.

Le frazioni delle cifre suddette vanno calcolate per intero.

Sulle navi superiori a 1600 tonnellate s. l. spetta agli ufficiali di cui all'articolo 26, primo e secondo comma, una latrina separata per ciascuno, sistemata nel locale del bagno, ove esista.

Quando le persone di bassa forza siano più di 24 si installerà una latrina separata per i sottufficiali.

Art. 28.

Quando tra l'equipaggio vi sia personale femminile, deve essergli assegnato un numero proporzionato di latrine separate.

Per gli ufficiali e per il personale femminile le latrine devono essere del tipo a sedile, mentre per i sottufficiali e i comuni esse devono essere del tipo « alla turca », ovvero con pedana.

Art. 29.

Nell'andito di ogni gruppo di latrine deve essere sistemato un orinatoio e un lavamano munito di distributore di sapone liquido, o in polvere, o in pasta.

Art. 30.

I locali destinati alle docce e ai bagni, ai lavandini e alle latrine devono essere verniciati e pavimentati in maniera tale che ne sia facile il ripetuto lavaggio a grande acqua. A tale uopo devono esistere in essi ombrinali adeguati e in numero sufficiente.

Tali locali devono essere provvisti di maniglie o di altri mezzi di appoggio.

Nei riguardi dell'aereazione e della illuminazione di detti locali valgono le disposizioni stabilite per gli alloggi.

TITOLO IV.

UFFICI E SEGRETERIE, CAMBUSE, CUCINE, PANIFICI.

Uffici e segreterie.

Art. 31.

Agli uffici e alle segreterie sono applicabili le disposizioni degli articoli 4, 5, 7, 8 nonchè quelle degli articoli 39, 40, 42, 43, 44 e 45.

Cambusa.

Art. 32.

La cambusa per la conservazione dei viveri è obbligatoria a bordo di ogni nave destinata a traversate di oltre 24 ore.

La cambusa deve essere isolata dagli altri locali, illuminata e ben ventilata e ubicata con un lato a murata. Essa deve essere tenuta libera da qualsiasi oggetto non inerente all'uso cui è destinata.

Se per necessità inevitabili debbano passare nella cambusa tubi di vapore, questi dovranno essere isolati accuratamente.

Gli armadi, da sistemarsi nella cambusa, possibilmente metallici, devono essere facilmente lavabili e muniti di aperture con reti metalliche a maglie finissime.

La cambusa deve essere fornita di apposita cassa zincata per la conservazione delle gallette.

Art. 33.

Se la nave compia traversate di oltre otto giorni o sia adibita a traffici in zone a clima tropicale, dovrà esistere a bordo un impianto refrigerante adeguato al numero delle persone imbarcate e alla durata del viaggio.

Cucine.

Art. 34.

I locali delle cucine devono essere bene illuminati e aereati, sufficientemente spaziosi e situati, per quanto possibile, sui ponti superiori.

Le cucine devono essere disposte per madiere, salvo il caso in cui la Commissione centrale non ne riconosca la possibilità. Devono inoltre essere convenientemente isolate e, ove occorra, munite di cappa di estrazione.

Qualora la ventilazione naturale, compresa quella ottenuta con le maniche a vento opportunamente installate, non risulti sufficiente, si dovrà provvedere con impianti meccanici adatti.

Le pareti, il pavimento e il soffitto delle cucine, qualora non siano in ferro pitturato, devono essere rivestiti di materiale atto a garantire la nettezza dei locali.

Il pavimento deve altresì essere costruito in guisa da evitare lo sdrucciolamento.

Panificio.

Art. 35.

Per le navi da carico che abbiano più di 30 persone di equipaggio e che siano destinate a traversate che durino più di quattro giorni, deve esistere a bordo un impianto speciale per la fabbricazione del pane. Tale impianto può essere sistemato anche nel locale della cucina.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 36.

Qualora tra i componenti l'equipaggio vi siano persone di colore, a queste dovranno essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale e rispondenti ai loro usi e costumi. Per tale personale di colore dovrà altresì esservi a bordo il modo di confezionare il vitto secondo le sue abitudini e i suoi costumi.

Art. 37.

Sulle navi che trafficano in zone ove abbondano le zanzare devono esistere opportune installazioni per ostacolare la penetrazione di tali insetti nei locali dove vive l'equipaggio (reti ai finestrini, alle porte, ventilatori e altri mezzi idonei). Tali installazioni devono essere particolarmente efficienti nei porti ove esiste malaria, febbre gialla, dengue, filariosi.

Agli effetti della protezione dalle zanzare, dalle mosche o da altri ditteri, le infermerie, le cambuse, le riposterie e i depositi di biancheria usata, devono essere convenientemente difesi mediante reticelle metalliche.

Art. 38.

Le navi mercantili devono essere costruite ed allestite in maniera da possedere tutti i requisiti atti a rendere quanto possibile la nave priva di ratti.

A tale uopo negli alloggi, nelle cambuse, nei locali di lavoro, nelle stive, e in tutti i locali di bordo devono essere evitati spazi e angoli morti capaci di offrire ricetto ai topi; ove tali spazi non possano essere eliminati dovranno essere convenientemente colmati o resi inaccessibili ai roditori.

Deve altresì essere provveduto a che gli stipetti, gli armadi e simili siano muniti di aperture adatte a facilitare la circolazione dei gas tossici in occasione della derattizzazione e la conseguente ventilazione.

TITOLO VI.

AEREAZIONE, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA, ILLUMINAZIONE.

Aerazione e ventilazione.

Art. 39.

Per l'aereazione degli alloggi e dei locali di lavoro, a prescindere dalla ventilazione naturale mediante gli sportelli e le porte, e dai comuni agitatori d'aria, devono essere eseguite installazioni tali da consentire, anche con cattivo tempo, un rinnovamento completo dell'aria dell'ambiente almeno quattro volte all'ora.

Si riterrà che risponda alla norma del rinnovamento completo dell'aria quattro volte all'ora un locale, quando, sia la manica a vento per l'immissione dell'aria, che quella di estrazione, abbiano una sezione di 20 centimetri quadrati per ogni persona che deve trovarsi normalmente nel locale stesso.

Questa sezione può essere ridotta a 15 centimetri quadrati per persona per i locali sopra il ponte di coperta: deve essere aumentata a 25 centimetri quadrati per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale.

Per le infermerie e gli ambulatori la sezione deve essere portata a 30 centimetri quadrati.

Per i camerini per una sola persona sarà considerato rispondente alle condizioni della legge uno spiraglio avente una superficie complessiva di 200 centimetri quadrati.

Il tracciato e i particolari di costruzione dei condotti di ventilazione devono essere tali da assicurarne l'efficienza.

Art. 40.

Le installazioni dei condotti di aereazione devono essere effettuate in modo che, quelli destinati all'estrazione dell'aria, abbiano la loro apertura inferiore all'altezza del soffitto e quelli destinati all'immissione di aria pura, abbiano l'apertura situata a circa metri 0,40 dal pavimento e possibilmente situati su pareti opposte.

Art. 41.

Per le navi a vapore adibite normalmente a viaggi in zone a clima tropicale, la ventilazione del locale delle macchine dovrà essere particolarmente curata adottando, se necessario, la ventilazione meccanica.

Tale disposizione vale anche per i locali con impianti che danno luogo a emanazioni termiche o tossiche.

Art. 42.

Qualora sulle navi siano installati negli alloggi dei passeggeri di tutte le classi impianti per distribuzione di aria condizionata, essi dovranno essere estesi a tutti gli alloggi dell'equipaggio.

Riscaldamento e condizionamento dell'aria.

Art. 43.

Sulle navi che devono oltrepassare il 36° parallelo di latitudine nord o sud, deve essere impiantato un sistema di riscaldamento completo ed efficace (con esclusione delle stufe a carbone ovvero ad altro combustibile) in tutti gli alloggi e in tutti gli altri locali destinati all'equipaggio.

Saranno riscaldati anche la sala nautica e i locali della timoneria.

I mezzi di riscaldamento devono essere tali da assicurare permanentemente una temperatura non inferiore a 16° C., con temperatura esterna uguale a zero.

Art. 44.

Sulle navi che intraprendono viaggi toccando porti situati nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Golfo Persico, nel Golfo di Guinea e Congo, nel Golfo di Bengala, nei mari della Sonda, nel Brasile settentrionale, è obbligatoria una installazione di aria condizionata in almeno due locali destinati all'equipaggio e cioè, nell'ambulatorio o, dove esista, nella infermeria e in un locale di ristoro facilmente accessibile dal locale di macchina.

Sulle navi adibite a servizi esclusivamente locali nei mari indicati nel comma precedente, devono essere installati opportuni impianti per la distribuzione dell'aria condizionata negli alloggi, nei refettori, negli ambienti di riunioni, nei locali destinati ad uso sanitario, nella sala nautica e nei locali della timoneria.

Illuminazione.

Art. 45.

Ogni locale destinato all'alloggio e al lavoro dell'equipaggio deve essere provvisto di luce sufficiente. Quando con tempo chiaro risulti insufficiente la luce naturale, dovrà ricorrersi all'illuminazione artificiale.

Tanto l'una quanto l'altra saranno ritenute sufficienti quando rendano possibile la lettura della stampa ordinaria di un comune giornale.

Per l'illuminazione artificiale è da preferirsi la luce elettrica; comunque, se a bordo esista un impianto elettrogeneratore, la luce elettrica deve essere installata anche nei locali destinati all'equipaggio.

E' prescritta la luce azzurra sussidiaria nei locali adibiti a dormitorio.

La tipografia deve essere situata in modo da avere di giorno sufficiente luce naturale.

TITOLO VII.

INFERMERIE E AMBULATORI.

Art. 46.

Sulle navi che intraprendono traversate senza scalo di oltre 48 ore aventi a bordo più di 10 persone di equipaggio dovrà sistemarsi un locale di medicazione (ambulatorio), bene illuminato e ventilato, lavabile su ogni superficie, convenientemente arredato e fornito di impianto per acqua dolce calda e fredda, nonchè della dotazione di medicinali e del prescritto strumentario.

In detto locale dovrà essere collocato anche il materiale occorrente per la profilassi antivenerea.

Il locale di medicazione destinato a uso esclusivo dell'equipaggio dovrà esistere anche sulle navi da passeggeri che abbiano a bordo oltre 400 persone di equipaggio.

Art. 47.

Sulle navi che intraprendano traversate senza scalo di durata superiore a 48 ore e aventi a bordo più di 20 persone di equipaggio deve essere preventivamente designata, tra quelle esistenti, una cabina atta a isolare un malato, provvista di almeno una cuccetta e un lavandino.

Art. 48.

Sulle navi di cui al precedente articolo deve essere sistemata una stufa di disinfezione a vapore a pressione, di dimensioni tali da consentire l'introduzione di un materasso da cuccetta opportunamente piegato.

Art. 49.

A bordo di ogni nave il personale di bassa forza deve essere messo in condizioni di poter lavare con mezzi idonei la propria biancheria.

Art. 50.

Le navi di oltre tonn. 3000 di stazza lorda che intraprendono traversate di durata superiore a 5 giorni, devono avere una infermeria bene aereata e illuminata, situata sopra i ponti superiori e, in ogni caso, al disopra della linea di galleggiamento.

L'ingresso dell'infermeria deve essere sufficientemente largo, e tale, comunque, da consentire il passaggio di una barella di usuali dimensioni.

L'infermeria deve essere rivestita internamente di materiale coibente e lavabile, deve avere le pareti lisce ad angoli smussati e le congiunture fra le pareti verticali e il pavimento devono essere arrotondate.

Il pavimento deve essere di materiale non assorbente e facilmente lavabile.

Art. 51.

Nell'infermeria devono essere installate due cuccette (o letti) qualunque sia il numero delle persone imbarcate fino a un massimo di venticinque: al di sopra di tale numero deve calcolarsi una cuccetta per ogni 50 persone o frazione di 50 in più.

Nell'infermeria non deve esservi più di una cuccetta sovrapposta.

Le cuccette, che non devono essere inferiori a metri 1,85 di lunghezza e a metri 0,80 di larghezza, devono essere isolate una dall'altra. Lo spazio libero tra le cuccette, o tra queste e la paratia, qualora vi sia una sola fila di cuccette, non dovrà essere inferiore a un metro, in modo da consentire il facile accesso a una barella di usuali dimensioni.

Ogni cuccetta deve avere un adatto dispositivo per una bottiglia ed un bicchiere, come pure per una sputacchiera.

Art. 52.

Il locale destinato a infermeria deve disporre di un armadio metallico, di un lavandino con acqua dolce calda e fredda, di un tavolo abbattibile lungo la parete e di una sedia.

Art. 53.

All'infermeria devono essere annessi, in locali del tutto separati ma contigui, un bagno, una latrina provvista di orinatoio e lavandino, per uso esclusivo dei ricoverati.

Art. 54.

Fermo il disposto dell'art. 43 per il riscaldamento degli alloggi, il locale destinato a infermeria deve disporre di mezzi autonomi di riscaldamento, rispondenti ai requisiti igienici, atti ad assicurare una temperatura costante, non inferiore ai 18° C. con zero gradi all'esterno.

Art. 55.

Oltre la comune illuminazione, compresa quella sussidiaria azzurra, deve esistere nell'infermeria una lampada elettrica portatile.

TITOLO VIII.

Acqua.

Art. 56.

Il quantitativo minimo giornaliero di acqua dolce per i vari usi, escluso il bucato, non deve essere, nei climi temperati, inferiore a litri 15 *pro capite* pel personale di coperta e di camera e a litri 20 per quello di macchina.

Nei climi tropicali tali quantitativi saranno rispettivamente portati a litri 22 e a litri 30.

Dei quantitativi assegnati nei precedenti commi, 10 litri devono essere adibiti alla doccia.

A ogni persona di equipaggio sono inoltre concessi settimanalmente 20 litri di acqua dolce per il lavaggio della biancheria personale.

Art. 57.

Fermo il disposto dell'articolo precedente, è consentito l'uso di acqua salata, fredda e calda, nei bagni e nelle doccie, a condizione che l'acqua di mare sia attinta fuori dei porti e sia condotta a bordo con le precauzioni necessarie e con l'osservanza delle norme igieniche.

Art. 58.

L'approvvigionamento idrico deve essere effettuato, per quanto concerne la provvista di acqua dolce, secondo le disposizioni stabilite nei vigenti regolamenti di sanità.

A tal'uopo le navi devono essere munite dei mezzi necessari e cioè:

a) di manichette di adatta sezione in buono stato di conservazione (quando non sia possibile effettuare il rifornimento mediante tubi metallici);

b) di bocchettoni di imbarco fissi, a chiusura ermetica, situati al di sopra del piano del ponte di almeno metri 0,30;

c) di casse di deposito (cisterne, gavoni, doppi fondi, ecc.);

d) di casse di distribuzione.

Quando l'acqua dolce è contenuta nei doppi fondi, dovranno installarsi speciali casse di deposito per l'acqua da bere, della capacità di almeno un quindicesimo del quantitativo totale di acqua dolce prescritto dall'art. 56.

Per gli equipaggi delle navi da passeggeri valgono le norme del regolamento sul trasporto passeggeri.

Art. 59.

Le casse di deposito, da destinarsi esclusivamente per l'acqua dolce, ad eccezione dei gavoni e dei doppi fondi, devono essere di metallo, cementate a pennello, munite di passo d'uomo situato su una delle pareti laterali, con portello a chiusura ermetica e con tubi d'aria conformati in modo che non permettano l'introduzione di corpi estranei.

La capacità totale delle casse di deposito deve essere tale da contenere, oltre la quantità d'acqua prevista nell'art. 56 per ogni persona dell'equipaggio, anche un supplemento di riserva pari alla metà del fabbisogno complessivo stabilito nell'articolo stesso e ciò indipendentemente dai quantitativi di acqua fissati per i passeggeri.

Art. 60.

Le casse di deposito devono essere munite di adatti tubi di scarico situati in posizione tale da consentire l'esaurimento completo dell'acqua.

Art. 61.

Tali casse, tra loro indipendenti, devono essere munite di tubi di livello che permettano di controllare la quantità di acqua esistente, senza dar luogo a immissione di strumenti dall'esterno.

Qualora ciò non sia possibile sarà consentito l'uso della sonda.

La sonda, destinata esclusivamente al servizio dell'acqua potabile, deve essere di nichelio o di metallo nichelato e raccomandata a una catenella, anch'essa nichelata, da conservarsi in apposita cassetta pure metallica.

I tubi da sonda devono avere chiusura ermetica ed essere sopraelevati sul piano del ponte. La loro apertura deve essere opportunamente protetta con un bordo rialzato.

Art. 62.

Qualora venga distribuita ai passeggeri di tutte le classi acqua refrigerata, questa deve del pari essere distribuita alle persone dell'equipaggio.

Nei climi tropicali la somministrazione dell'acqua refrigerata all'equipaggio è obbligatoria su tutte le navi.

La refrigerazione deve essere ottenuta mediante appositi impianti. E' vietata l'aggiunta diretta del ghiaccio.

Art. 63.

Le navi che abbiano a bordo più di 30 persone tra equipaggio e passeggeri e che compiano traversate di oltre 10 giorni, devono essere munite di un apparecchio per distillare l'acqua del mare, tale da garantire ad ogni persona imbarcata una quantità di acqua dolce potabile non inferiore a 5 litri al giorno.

TITOLO IX.

Disposizioni varie.

Art. 64.

A bordo di ogni nave e sopra un ponte aperto, devono essere riservati uno o più spazi liberi, per la ricreazione delle persone dell'equipaggio franche dal servizio.

Tale spazio libero deve essere calcolato computando come minimo un metro quadrato per ciascun componente dell'equipaggio sulle navi da carico e mezzo metro quadrato sulle navi da passeggeri.

Per spazio libero s'intende quello che risulta dopo aver detratto l'area occupata da maniche a vento e da ogni altro ingombro sia inerente alla nave, sia dipendente dal carico.

Art. 65.

Gli spazi di cui al precedente articolo devono essere provvisti di adatti ombrinali e di tubi di scolo delle acque. A tali tubi devono essere applicati adatti dispositivi per impedire il riflusso a bordo dei materiali di rifiuto in via di essere scaricati nel mare.

Art. 66.

Durante le soste per operazioni di commercio in porti del Mar Rosso, del Golfo Persico, del Golfo di Aden o di zone aventi clima analogo, le navi devono avere l'installazione della doppia tenda sul ponte di coperta, in corrispondenza degli alloggi dell'equipaggio, dei posti di ricreazione e dei posti fissi di lavoro situati immediatamente sotto coperta, e che non siano protetti da soprastrutture.

Lo spazio interposto fra le due tende deve essere di metri 0,30 per navi lunghe fino a 100 metri e metri 0,40 per navi di maggiore lunghezza.

Art. 67.

Le navi di cui all'articolo precedente devono essere provviste di cortine di tela da mettere fuori bordo, in corrispondenza degli alloggi, mediante adatti mezzi di sospensione (puntali, sagole, ecc.) in modo da assicurare una efficace protezione del fianco della nave esposto ai raggi solari.

Le cortine devono essere collocate a una distanza dalla murata di circa metri 2, con una lunghezza non inferiore a metri 3, e tale comunque da assicurare un'efficace protezione degli alloggi.

Art. 68.

I locali, comunque destinati all'equipaggio devono essere tenuti in perfette condizioni di pulizia e convenientemente pitturati; i dormitori scrupolosamente disinfettati e le latrine costantemente disinfettate.

Le casse d'acqua devono essere periodicamente vuotate e lavate.

La mobilia, gli indumenti e la biancheria devono essere accuratamente puliti.

Gli oggetti di mensa e utensili di cucina ed i recipienti destinati alla preparazione od alla conservazione di alimenti e bevande destinati all'equipaggio devono essere perfettamente stagnati in modo da evitare qualsiasi nocumento alla salute dell'equipaggio.

I ventilatori, i refrigeranti, gli apparecchi di riscaldamento, i disinfettatori e tutte le sistemazioni (pompe, tubolature, filtri, rubinetteria) dell'acqua dolce e dell'acqua salata per uso di bordo devono essere in perfette condizioni di efficienza.

TITOLO X.

ALIMENTAZIONE.

Art. 69.

Le tabelle viveri allegate ai contratti collettivi di lavoro, quando si tratti di navi destinate a traffici in zone tropicali od in climi freddi, devono essere formate con l'osservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 70.

Per i climi tropicali, deve sostituirsi una o due volte la settimana, la razione di carne con una di uova equivalente in potere alimentare e calorifico; il pesce conservato (secco o in scatola) deve sostituirsi con pesce fresco ogni qualvolta sia possibile al bordo di procurarlo.

Al personale di macchina deve essere anche somministrato mezzo litro di latte al giorno. A tutto l'equipaggio deve essere distribuito la mattina il caffè e latte (con 1/4 di litro di latte, *pro capite*).

Art. 71.

La nave deve essere provvista della quantità di limoni occorrente per la distribuzione giornaliera all'equipaggio nonchè della quantità di caffè o di tè e di zucchero occorrente per la confezione della bibita da distribuire al personale di guardia in macchina e caldaie (15 grammi di polvere di caffè o 10 grammi di tè e non meno di 25 grammi di zucchero *pro capite*) in sostituzione del rhum il cui uso predispone al colpo di calore.

Ai fini della profilassi contro lo scorbuto deve essere assicurata la somministrazione di almeno un limone al giorno per persona e ove non fosse possibile la somministrazione del frutto allo stato naturale, è obbligatoria la distribuzione a bordo di una equivalente quantità di succo di limone preparato in bottiglia.

Art. 72.

Per i climi glaciali o particolarmente freddi, si deve:

a) aumentare la quantità dei grassi sia sotto forma di condimento, sia come qualità delle carni fornite, somministrando due o tre volte la settimana quelle suine;

b) aumentare l'approvvigionamento dei limoni e di altra frutta fresca allo scopo di prevenire lo scorbuto;

c) aumentare, rispetto alle tabelle normali, la quantità di zucchero da somministrarsi giornalmente.

TITOLO XI.

VESTIARIO.

Art. 73.

Nei climi tropicali, per la profilassi del colpo di sole, è obbligatorio l'uso continuo dell'elmo di sughero.

Dall'elmo devono essere protetti anche l'occipite e la nuca.

Il berretto, di qualsiasi foggia, può essere usato soltanto dopo il tramonto e prima del levare del sole.

E' vietato al marittimo di esporsi ai raggi solari a capo scoperto.

Art. 74.

Nei suddetti climi, durante le ore più calde del giorno, le persone dell'equipaggio devono indossare vestiti leggeri, di colore bianco o chiaro, per evitare l'assorbimento dei raggi solari, e dopo il tramonto devono indossare abiti più pesanti per prevenire il raffreddamento del corpo.

L'uso della fascia di lana addominale è obbligatorio.

Art. 75.

Il personale di servizio in coperta o a terra deve usare gli occhiali affumicati, infrangibili, non refrangenti, di colore bruno scuro, non celeste, per proteggere gli occhi dall'azione termica e chimica solare.

Art. 76.

Nei climi glaciali o particolarmente freddi, è obbligatorio l'uso di abiti di lana pesante e della fascia di lana addomi-

nale: il personale di guardia sul ponte, oltre gli stivali, deve portare il cappotto di pelliccia.

Il copricapo deve essere adatto a riparare la nuca e le orecchie.

Le persone dell'equipaggio devono portare guanti, manopole e, allo scopo di prevenire le oftalmie da neve, occhiali affumicati di forme e dimensioni opportune.

TITOLO XII.

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

Art. 77.

Ai fini dall'applicazione della presente legge alle navi di nuova costruzione, valgono le norme seguenti:

1° I piani delle navi di nuova costruzione saranno sottoposti all'esame della Commissione centrale di cui all'art. 80 la quale formulerà proposte per la loro approvazione;

2° La Commissione centrale potrà determinare quali deroghe alle prescrizioni della presente legge sia opportuno concedere per le navi di nuova costruzione di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate che siano giustificate da ragione di carattere tecnico.

I provvedimenti proposti dalla Commissione centrale sono resi esecutivi dal Ministero delle comunicazioni.

3° La Commissione locale, di cui all'art. 82, sedente nel porto nel quale ha luogo la costruzione della nave, quando la Commissione centrale non decida di procedervi direttamente a mezzo di propri delegati, eseguirà una visita a nave ultimata e prima che inizi il servizio per controllare, ai fini dell'osservanza della presente legge, se siano stati attuati i piani come approvati dal Ministero.

Il Ministro può ordinare, ai fini di cui al precedente comma, che le Commissioni locali eseguano una o più visite anche durante l'allestimento.

Art. 78.

Per le navi di cui al 2° comma dell'art. 1°, le Commissioni locali di cui all'art. 82, in base a disposizione dell'Autorità marittima, formuleranno proposte di modifiche e aggiunte alle sistemazioni e dotazioni esistenti per rendere le navi rispondenti alle condizioni igienico-sanitarie risultanti dalla presente legge.

Le proposte sono presentate dalla Commissione locale alla Capitaneria di porto, la quale le trasmette al Ministero delle comunicazioni accompagnadole con le sue osservazioni e con un preventivo particolareggiato che si farà rilasciare dal proprietario della nave, nei termini che saranno stabiliti dalla Capitaneria stessa.

Quando lo ritenga opportuno il Ministero potrà autorizzare le Capitanerie a rendere immediatamente esecutive, senza esame per parte della Commissione centrale, le proposte di modifiche e di aggiunte.

La Commissione locale, nell'adempimento del compito di cui al presente articolo, deve presentare proposte concrete e complete, accompagnate da piani dai quali risulti in qual modo si provvederà alle modifiche ai servizi, ai locali, alle strutture e alle altre sistemazioni e dotazioni esistenti e che siano conseguenti alle proposte stesse, indicando anche le modifiche riguardanti le tubolature e i circuiti elettrici ed eventualmente le pompe e i gruppi elettrogeni.

Il Ministero sottopone le proposte delle Commissioni locali, fatta eccezione per quelle di cui al terzo comma del presente articolo, all'esame della Commissione centrale per determinare per le navi di cui al 2° comma dell'articolo 1, sia per categorie, sia per singola unità, se e quali deroghe siano da concedere dalla osservanza delle norme della legge stessa, tenuto conto della stazza, delle possibilità tecniche, dell'età e delle caratteristiche delle navi e stabilire le modalità e i termini di esecuzione di lavori di modificazioni o di aggiunte alle sistemazioni esistenti.

Art. 79.

All'atto del compimento dei lavori prescritti a termine dell'articolo 78, e dopo constatato dalla Commissione locale che sono stati eseguiti in conformità di quanto stabilito a mente dell'articolo stesso, sarà rilasciato alla nave un certificato dal quale risulti che la nave stessa è stata posta in regola con le norme della presente legge.

Tale certificato non dispensa, tuttavia, la nave dalle visite periodiche ed occasionali previste dall'articolo 83 sia per accertare che non sia stata apportata alle nuove sistemazioni alcuna variazione, sia per i fini in tale articolo stabiliti.

Art. 80.

Presso il Ministero delle comunicazioni - Sottosegretariato per la marina mercantile - è costituita una Commissione centrale per l'igiene degli equipaggi, composta:

1° del direttore generale della Marina mercantile che la presiede;

2° dell'ispettore generale tecnico della Marina mercantile;

3° del generale medico della Regia marina distaccato presso la predetta Direzione generale;

4° del direttore capo della Divisione gente di mare;

5° di un funzionario tecnico di grado non inferiore al VI addetto alla stessa Direzione generale;

6° di un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica - di grado non inferiore al VI;

7° di due rappresentanti della Federazione nazionale fascista della gente del mare;

8° di due rappresentanti della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

9° di un funzionario della Direzione generale della Marina mercantile di grado non inferiore all'VIII, che eserciterà le funzioni di segretario.

Per le navi addette alla pesca, in luogo dei rappresentanti di cui ai punti 7° e 8° faranno parte della Commissione centrale un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.

Art. 81.

La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, oltre ai compiti di cui agli articoli 77 e 78, dovrà anche esprimere parere su tutte le questioni, che, per l'applicazione delle norme contenute nella presente legge, le fossero sottoposte dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 82.

Nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Cagliari, Palermo, Messina, Catania, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Fiume sono istituite « Commissioni locali per l'igiene degli equipaggi » composte dal Comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato, che la presiede, dal medico di porto, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale, da un rappresentante della Federazione nazionale fascista

degli armatori e degli ausiliari dell'armamento e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Per gli adempimenti di cui alla lettera *b*) del successivo articolo 83 e per quelli previsti all'articolo 85 la Commissione si costituirà senza il rappresentante del Registro italiano navale.

Per le navi adibite alla pesca, le Commissioni sono composte dal medico di porto, da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di istituire le Commissioni anche in altri porti del Regno.

Art. 83.

Spetta alle Commissioni locali di cui all'articolo precedente:

a) assolvere ai compiti indicati agli articoli 77, 78 e 79;

b) eseguire visite sulle navi per vigilare sia sul funzionamento delle sistemazioni e dei servizi in applicazione della presente legge che sul rispetto dei principi generali igienico-sanitari per quanto attiene all'equipaggio.

Gli adempimenti prescritti dalle Commissioni locali sono resi esecutivi dal comandante del porto.

Art. 84.

Le visite di cui al precedente articolo sono periodiche od occasionali.

Le visite periodiche sono effettuate ogni sei mesi.

Le visite occasionali sono disposte dall'Autorità marittima, sempre che ne riconosca l'opportunità, o di propria iniziativa, o su richiesta di persona dell'equipaggio, o su richiesta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli armatori o della gente di mare.

Delle visite eseguite è formato un processo verbale da redigersi su apposito modello stabilito dal Ministero delle comunicazioni.

Copia del verbale, vistato dalla Capitaneria, è notificato al comandante della nave; per le navi di nuova costruzione, al proprietario.

Art. 85.

L'Autorità marittima, di propria iniziativa, o su richiesta della Federazione nazionale fascista della gente del mare o dei lavoratori della pesca, o di persone dell'equipaggio in numero non minore di un terzo, può disporre che le Commissioni locali procedano al controllo delle provviste di bordo destinate all'equipaggio, sia per la loro qualità, sia per la loro quantità in relazione al viaggio da compiere.

Dell'accertamento sarà fatto apposito processo verbale che sarà comunicato immediatamente all'Autorità marittima per i provvedimenti di sua competenza.

Ove risultino esistere a bordo viveri avariati insalubri o inadatti al consumo, l'Autorità marittima, sulla base dei risultati dell'accertamento effettuato dalla Commissione, ne ordinerà lo sbarco per i conseguenti provvedimenti a norma di legge.

Art. 86.

Dei controlli eseguiti e delle prescrizioni fatte, sia al proprietario della nave che al Comando di bordo aventi relazione con le disposizioni della presente legge, sarà fatta menzione su di un apposito registro, la cui istituzione è obbligatoria a bordo di tutte le navi nazionali di qualunque tipo e stazza entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Spetta al Ministro delle comunicazioni approvare il modello di tale registro.

Art. 87.

Le disposizioni di cui agli articoli 8, 37, 48, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 88 sono obbligatorie per le navi facenti parti del naviglio mercantile nazionale alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ma a partire dal novantesimo giorno dalla data stessa.

Per le medesime navi all'applicazione delle altre norme della presente legge dovrà essere provveduto nel termine che prescriverà nave per nave, il Ministro delle comunicazioni, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1944.

Per le navi che vengano a far parte del naviglio mercantile nazionale per l'acquisto all'estero, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al precedente comma sono obbligatorie a partire dal novantesimo giorno dalla immatricolazione delle navi stesse nel Regno e le disposizioni di cui nel secondo comma entro il termine che sarà stabilito dal Ministro delle comunicazioni ed in ogni caso non oltre quattro anni dal giorno della immatricolazione.

Art. 88.

I medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui debbono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto, sono quelli indicati nelle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge.

TITOLO XIII.

SANZIONI.

Art. 89.

E' in facoltà dell'Autorità marittima di non concedere le spedizioni alle navi le cui condizioni d'igiene per l'equipaggio non siano conformi alle norme della presente legge.

Art. 90.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il colpevole è punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento nè superiore a lire diecimila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

In caso di condanna del capitano o d'altra persona dello equipaggio per l'inosservanza delle norme della presente legge, quando il colpevole risulta insolvibile, l'armatore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

TABELLA A.

Tabella dei medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui debbono essere provviste le navi da traffico portuale e di rada, quelle di traffico giornaliero costiero, peschereccio e da diporto.

(*Cassetta a 3 scompartimenti*)

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
	1° SCOMPARTIMENTO — MEDICINALI PER USO INTERNO.				
1	Bicarbonato sodico	gr.	100	In boccia a collo largo con tappo di sughero	Nei casi di acidità di stomaco somministrarne mezzo cucchiaino da caffè in mezzo bicchiere d'acqua.
2	Cognac	»	300	In boccette con tappo di sughero	Eccitante tonico. Somministrarlo a cucchiaini con un po' di zucchero, preferibilmente allungato con un po' di acqua.
3	Laudano liquido del Sydenham	»	25	In boccetta contagocce con la dicitura « Veleno »	Calmante nei dolori di stomaco, intestinali, diarrea. Somministrarne da 10 a 15 goccie in una zolletta di zucchero od in un cucchiaio di acqua.
4	Piramidone, compresse da centigrammi 20	n.	10	In tubetti di vetro	Antinevralgico. Nell'emicrania, cefalea. Da 1 a 3 compresse nella giornata, alla distanza di 3 ore una dall'altra, lontano dai pasti.
5	Cloridrato di chinino, compresse da centigrammi 20	»	40	In tubetti di vetro	Nelle febbri malariche somministrarne da 5 a 8 nelle 24 ore; 2 ogni 2 ore.
6	Aspirina (acido acetilsalicilico) gr. 0,50, Caffeina gr. 0,05 per ogni compressa	»	30	In tubetti di vetro da n. 10 compresse	Antireumatico. Somministrarne da 1 a 2 compresse al giorno, alla distanza di tre ore l'una dall'altra, sempre seguite da mezzo bicchiere di acqua.
	2° SCOMPARTIMENTO — MEDICINALI PER USO ESTERNO.				
1	Alcool denaturato .	gr.	500	In boccetta con tappo di sughero	Antisettico disinfettante - Per la medicazione delle ferite con batuffolo di cotone idrofilo bagnato di alcool strofinare leggermente sulla ferita per pulirne i margini e le parti vicine; con altro batuffolo simile poi si comprima per pochi istanti la ferita, tenendovelo appoggiato leggermente.
2	Benzina rettificata .	»	100	In boccetta con tappo di sughero	Digrassante la pelle nelle vicinanze delle ferite, escoriazioni, ecc.
3	Sali ammoniacali .	»	30	In boccetta a collo largo con tappo smerigliato	Stimolante nei deliqui, svenimenti, cefalee, nella ubriachezza. Farne flutare i vapori, avendo cautela di non far cadere delle gocce sugli occhi o sulla bocca.
4	Tintura di jodio stabilizzata	»	50	In boccetta con tappo smerigliato con la dicitura « Veleno »	Antisettico, disinfettante della pelle in casi di escoriazioni, di punture, di ferite, di piaghe. Con batuffolo di cotone, bagnato di tintura, spennellare la ferita ed in giro ad essa. Leggero rivulsivo in caso di dolore di petto od articolare. A mezzo di un pennellino o con un batuffolo di cotone come sopra la si sparge sulla parte da trattare.
5	Vasellina borica al 5 %	»	100	In vaso di porcellana a bocca larga	Protettivo antisettico nelle scottature leggiere. Se ne spalma un sottile strato su una compressa di garza, che si pone a contatto con la superficie della cute scottata.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione
	3° SCOMPARTIMENTO			
	MEDICATURE ED OGGETTI VARI			
1	Bende di mussola idrofila (m. 5 × 0,06)	n.	8	In scatola di cartone
2	Bende di cambric (m. 5 × 0,08) . .	»	4	In scatola di cartone
3	Compresse di mussola idrofila sterilizzata (cm. 15 × 20)	»	20	In scatola di cartone
4	Cerotto adesivo (m. 5×0,025) rotolo .	»	1	In scatola di cartone
5	Cotone idrofilo	gr.	500	In pacchi da gr. 25
	Medicatura preparata:			
6	(1ª grandezza)	n.	1	—
7	(2ª grandezza)	»	2	—
8	(3ª grandezza)	»	4	—
9	Pacchetti di medicatura individuale	»	10	—
10	Cono apribocca di legno a vite . .	»	1	—
11	Forbice comune	»	1	—
12	Guanto per frizioni	»	1	—
13	Laccio emostatico	»	1	—

TABELLA *B*.

Tabella di medicinali, oggetti di medicatura, materiali vari di cui debbono essere provviste le navi adibite al piccolo traffico ed alla pesca in alto mare.

(Armadietto o cassetta a scompartimenti)

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
	MEDICINALI PER USO INTERNO				
1	Aspirina (acido acetil-salicilico) gr. 0,50 Caffeina gr. 0,05 per ogni compressa	n.	50	In tubetti di vetro da n. 10 compresse	Nei dolori di testa, nelle febbri reumatiche somministrarne da 1 a 3 compresse nella giornata alla distanza di 3 ore una dall'altra sempre servite da mezzo bicchiere d'acqua. Vedi anche « piramidone ».
2	Ammoniaca.	gr.	50	In boccetta con tappo smerigliato	Nei deliqui, negli svenimenti, ecc. versarne alcune gocce su di un batuffolo di cotone e farla aspirare. Nell'ubriachezza farne bere 10 gocce in un bicchiere d'acqua tiepida.
3	Bismuto sottonitrato gr. 0,50 Oppio gr. 0,01 ogni compressa	n.	30	In tubetti	Nelle diarree abbondanti, somministrarne da 3 a 5 nelle 24 ore alla distanza di 3 ore fra una compressa e l'altra. (Vedi anche laudano).
4	Chinino idroclorato gr. 0,20 ogni compressa	»	80	In tubetti	Nelle febbri malariche somministrane da 5 a 8 nelle 24 ore; 2 ogni due ore.
5	Cognac	gr.	500	In boccetta con tappo di sughero	Nei deliqui, svenimenti, somministrarlo a cucchiaini con un po' di zucchero preferibilmente allungato in un po' d'acqua.
6	Laudano liquido del Sydenham	»	25	In boccetta contagocce	Calmante nei crampi di stomaco, dolori di stomaco, diarree, coliche intestinali da freddo. Somministrarne da 10 a 15 gocce in una zolletta di zucchero od in un cucchiaio di acqua. (Vedi anche bismuto sottonitrato e oppio)

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
7	Olio di ricino. . . .	gr.	200	In boccetta con tappo smerigliato	Azione purgativa; da 3 a 4 cucchiaiate in poca acqua con cognac o succo di limone
8	Piramidone gr. 0,20 ogni compressa	n.	20	In tubetti di vetro di 10 compresse	Nei dolori di testa (emicrania, cefalea), nelle nevralgie. Somministrarne da 1 a 3 compresse nelle 24 ore alla distanza di 3 ore una dall'altra. (Vedi anche aspirina).
9	Potassio bromuro gr. 0,50 ogni compressa	»	40	In tubetti di vetro di 10 compresse	Calmante del sistema nervoso, nella insonnia, negli stati di forte agitazione, se ne prendono da 1 a 4 tavolette al giorno sciolte in acqua zuccherata ad intervalli di 2 ore una dall'altra.
10	Sodio bicarbonato . .	gr.	300	In boccia a largo collo con tappo di sughero	Nei casi di acidità di stomaco, somministrarne mezzo cucchiaino in mezzo bicchiere di acqua.
11	Solfato di Magnesio .	»	300	In boccia a largo collo con tappo smerigliato	Lassativo e purgante. Come lassativo basta un cucchiaino colmo da caffè in mezzo bicchiere d'acqua tiepida. Come purgante somministrarne un cucchiaio e mezzo sciolto in un bicchiere di acqua tiepida. Prenderlo sempre a digiuno.

MEDICINALI PER USO ESTERNO.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
1	Acetato basico di piombo, liquido (S. O.) (Veleno)	gr.	250	In boccetta a tappo smerigliato	Nelle contusioni, distorsioni, lussazioni. Si adopera sciogliendone un cucchiaio in due bicchieri d'acqua. In questa soluzione si imbevono compresse di cotone o di tela che si applicano sulla parte malata dopo averle spremute. Tali compresse si rinnovano spesso. Non applicare mai la compressa sulle ferite, sul viso, bocca, occhi. La soluzione, detta anche acqua vegeto-minerale, è velenosa, quindi chi la tocca deve evitare di portare le mani alla bocca; accuratamente lavarle ogni qualvolta si sono toccate le compresse imbevute.
2	Acqua ossigenata (a 12 volumi)	gr.	200	In boccette con tappo di sughero contenenti ciascuna gr. 50 di liquido	Per la medicazione delle ferite, versarne su queste alcune goccie e poi asciugare con garza sterile al termine dello sviluppo di bollicine gassose.
3	Alcool denaturato . .	»	1000	In bottiglia con tappo di sughero	Antisettico, disinfettante. Per la medicazione delle ferite strofinare leggermente su di esse con batuffolo di cotone imbevuto di alcool pulendone anche i margini e le parti vicine; con altro batuffolo anch'esso imbevuto di alcool si comprime per pochi istanti la ferita, tenendovelo appoggiato leggermente.
4	Benzina rettificata . .	»	200	In boccetta con tappo di sughero	Per digrassare la pelle nelle vicinanze delle ferite, nelle escoriazioni, ecc.
5	Gocce odontalgiche (boccetta)	n.	1	Boccetta originale	Nel caso di dolore di denti, dovuto a carie, si faccia cadere una goccia su un batuffolino di cotone che deve essere introdotto con uno stecchino nel foro del dente. Aver cura di evitare che il batuffolino imbevuto del liquido tocchi la lingua o le gengive essendo il liquido caustico (bruciante).
6	Linimento oleocalcareo	gr.	500	In boccetta a collo largo con tappo di sughero (agitare, prima dell'uso)	Calmante nelle scottature; applicare le compresse di garza imbevuta del liquido oleoso sulla parte scottata dopo aver antisetticamente aperte e svuotate le vescicole esistenti.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
7	Linimento di sapone e canfora (Balsamo di Opodeldoch)	gr.	500	In vasetti di porcellana, ben tappati, ciascuno gr. 100 di linimento	Calmante dei dolori muscolari da strapazzo, da sforzo, da assideramento. Messa sul palmo della mano una quantità come una noce, si strofina leggermente sulla parte dolente fino a che il medicamento appare riassorbito del tutto dalla pelle. Proteggere poscia la parte strofinata con uno strato di cotone ed una fasciatura.
8	Soluzione a freddo satura di acido Borico	»	500	In bottiglia con tappo di sughero	Antisettico e disinfettante leggero. Usarlo per lavaggio oculare nei casi di infiammazione degli occhi, usando la soluzione allungata con altrettanta acqua bollita calda.
9	Tintura di jodio stabilizzata	»	100	In boccetta con tappo smerigliato	Antisettico disinfettante della pelle, in casi di escoriazioni, punture, ferite, piaghe. Con batuffolo di cotone bagnato nella tintura spennellare la ferita e la parte che la circonda. A mezzo di un pennellino o con un batuffolo di cotone, imbevuto di liquido, lo si sparge sulla parte da trattare.
10	Pomata all'ittiolo e belladonna	»	200	In vasetti di porcellana	Come risolvente (nei bubboni) e nei dolori lievi, ecc. Spalmarne un sottile strato su di una compressa di garza la quale poi viene posta a contatto della regione malata.

MEDICINALI PER USO IPODERMICO.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
1	Caffeina e benzoato sodico ana cg. 20 ogni cc. di soluzione acquosa	Fiale	10	In scatole di cartone con limetta	Eccitante del cuore. Praticare una o due iniezioni alla distanza di sei ore una dall'altra nei casi di debolezza cardiaca.
2	Canfora cg. 20, Olio di mandorle dolci, cc. 1, in fiale	Fiale	10	In scatole di cartone con limetta	Eccitante e stimolante del cuore; si possono praticare da 4 a 6 iniezioni nelle 24 ore, intercalandone qualcuna di caffeina.
3	Morfina cloridrato centigrammi 1 ogni cmc. di soluzione acquosa in fiale	»	5	In scatole di cartone con limetta	Calmante potente del dolore nevralgico o di altra natura. Praticare una sola iniezione nelle 24 ore, escludendo i bambini e i vecchi.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione
	MEDICATURE			
1	Bende di mussola idrofila (m. 5×0,05)	n.	12	In due pacchi o scatola di cartone, (ciascuna benda protetta da involucro proprio)
2	Bende di mussola idrofila (m. 5×0,09)	»	12	In due pacchi o scatola di cartone, (ciascuna benda protetta da involucro proprio)
3	Bende di cambric idrofilo (m. 5×0,08)	»	12	In due pacchi o scatola di cartone, (ciascuna benda protetta da involucro proprio)
4	Cerotto adesivo rotolo (m. 5×0,025)	»	1	—
5	Cerotto adesivo rotolo (m. 5×0,05)	»	1	—
6	Compresse sterili di mussola idrofila (m. 0,18 × 0,40)	»	24	In due pacchi o scatole di cartone
7	Cotone idrofilo	gr.	1000	In 20 pacchi da gr. 50
	Medicatura preparata:			
8	(1ª grandezza)	n.	2	—
9	(2ª grandezza)	»	4	—
10	(3ª grandezza)	»	8	—
11	Pacchetti individuali di medicatura	»	12	—
12	Spilli di sicurezza	»	24	In scatola
13	Triangoli di cotone	»	6	In scatola di cartone
	DISINFETTANTI			
1	Calce viva	kg.	10	In recipienti di latta ermeticamente chiusi
2	Soluzione saponosa di fenolo (creolina)	»	5	In recipienti di latta ermeticamente chiusi
3	Ipoclorito di calcio	»	25	In barile o cassetta di legno

AVVERTENZE

1. — Per rendere più sicura l'azione curativa del medicinale in compresse devesi frantumare e sminuzzare più che sia possibile la compressa, facendola seguire da qualche sorso d'acqua calda zuccherata.

2. — L'iniezione ipodermica o sottocutanea, praticata con apposita siringa, è innocua se eseguita con le necessarie precauzioni ed è causa di gravi inconvenienti, se si trascurano tali precauzioni.

Chi pratica le iniezioni deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) sterilizzare siringa ed ago bollendoli in un piccolo recipiente, con acqua, per 10 minuti almeno e lasciandola raffreddare. In caso di urgenza potrà praticarsi la disinfezione della siringa, aspirando prima dell'alcool puro o denaturato e cacciandolo più volte con manovra di va e vieni dello stantuffo: tenere poi nell'alcool stesso per alcuni minuti la siringa e l'ago;

b) lavarsi le mani e le unghie con acqua, sapone e spazzolino, e poi strofinarle con batuffolo di cotone imbevuto di alcool denaturato;

c) la parte della pelle in cui dovrà essere praticata l'iniezione sarà accuratamente digrassata con etere, strofinandola con batuffolo di cotone imbevuto di tale medicamento.

Nei casi in cui la pelle è sudicia, digrassarla prima con la benzina e poi toccarla con la tintura di iodio, facendola asciugare prima di praticare l'iniezione;

d) riempire la siringa del medicamento da iniettare, eseguendo la seguente manovra: prendere la siringa dall'acqua, montare l'ago, da cui sia stato tolto il filo metallico, innestandolo bene, e, prendendolo per la base, fare uscire dalla siringa le goccie d'acqua rimaste dentro, con successivi movimenti di va e vieni impressi allo stantuffo, rompere il collo affilato della fialetta con il medicamento, dopo averlo intaccato con la limetta, proteggendo le dita con batuffolo di cotone, introdurre nell'interno della fiala l'ago montato sulla siringa, aspirare tutto il contenuto della fialetta, tirando in su adagio adagio lo stantuffo, porre la siringa in posizione verticale con l'ago rivolto in su e spingere dolcemente lo stantuffo per fare uscire le bollicine di aria, che eventualmente fossero rimaste nel liquido;

e) praticare l'iniezione curando di afferrare e sollevare con il pollice e l'indice della mano sinistra una piega della pelle nel punto scelto ove praticarla (i punti da preferirsi sono: torace, dorso, lato esterno delle braccia e delle coscie, parte alta della natica) e, presa bene la siringa per il suo corpo con il pollice e medio della mano destra, tenendo l'indice appoggiato all'estremità libera dello stantuffo, infiggere l'ago con colpo sicuro e risoluto alla base della piega della pelle, introducendolo in senso orizzontale, e poscia spingere adagio lo stantuffo con l'indice destro fino a svuotare la siringa.

Penetrato il liquido, le dite della mano sinistra, occupate a sollevare la piega della pelle, stringono questa più forte nel momento in cui con movimento brusco e rapido si ritira l'ago dalla pelle.

Con un batuffolo imbevuto di alcool, si strofina facendo leggera pressione nel punto in cui era penetrato l'ago;

f) ripulire la siringa aspirando e cacciando fuori più volte l'acqua nella quale essa era stata bollita e poscia asciugare ogni cosa ed introdurre lo stiletto nell'ago, dopo averlo passato in vaselina per mantenere sempre pervio il suo lume. Quando si inietta olio canforato, la siringa va lavata con etere e poi con alcool, poscia va asciugata.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione
	OGGETTI VARII			
1	Apribocca conico di legno	n.	1	—
2	Bacinella di ferro smaltato rettangolare	»	1	—
3	Forbice comune	»	1	—
4	Guanti per frizioni	»	1	—
5	Lampada di vetro ad alcool con treppiede	»	1	—
6	Pentolina di ferro smaltato	»	1	—
7	Reti metalliche orlate per fratturati	»	4	—
8	Siringa di vetro (Lüer) da cmc. 2 con 4 aghi	»	2	—
9	Stecche di legno (misure varie per fratturati)	»	6	—
10	Termometro clinico	»	1	—
11	Guida per pronti soccorsi ammalati e feriti	»	1	—
12	Laccio emostatico	»	1	—

DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	*Annotazioni*
PER LA PROFILASSI ANTIVENEREA			
Medicinali.			
Pomata antiluetica (lanolina gr. 90, vaselina gr. 10, calomelano gr. 30)	gr.	250	Il marittimo, che ha avuto rapporti sessuali, appena tornato a bordo, dovrà eseguire le seguenti pratiche precauzionali:
Sapone molle verde	»	200	1° Lavaggio esterno del prepuzio e glande, prima con sapone verde ed acqua, indi con un batuffolo di cotone idrofilo, imbevuto di soluzione di permanganato di potassio, all'1 per 4000, (una tavoletta da sciogliersi bene in un litro d'acqua)
Tavolette di permanganato di potassio (gr. 0,25 ognuna).	n.	100	
Oggetti varii e medicatura.			Speciale attenzione va portata nella disinfezione, sul solco balano-prepuziale e soprattutto sul frenulo, nelle cui numerose pliche meglio si annidano i germi infettivi, talchè più difficile ne riesce la rimozione coll'insaponatura e la distruzione colla soluzione di permanganato di potassio
Siringhe di ebanite e vetro (per iniezioni endouretrali).	»	6	
Pacchi di cotone idrofilo da gr. 250.	»	2	
Bottiglia per soluzione di permanganato di potassio.	»	1	2° Iniezione, nell'uretra anteriore, di una siringa di soluzione recente di permanganato di potassio all'1 per 4000, da trattenersi in situ per 3 minuti primi
Bicchieri di ferro smaltato . .	»	3	3° Spalmare accuratamente il glande, il prepuzio, il solco balano-prepuziale, il frenulo, con la pomata di calomelano al 30 %
Vasetti per pomata antiluetica da gr. 100.	»	2	
Vasetti per sapone molle verde	»	2	
Spatole di corno	»	2	
Bacinelle reniformi	»	2	
Cassetta (per contenere tutto il materiale elencato).	»	1	

TABELLA C.

Tabella dei medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari, di cui debbono essere provviste le navi da carico addette a viaggi di lungo corso e di gran cabotaggio (non aventi medico a bordo).

(Armadietto farmaceutico a compartimenti).

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
	1° COMPARTIMENTO. MEDICINALI DI USO INTERNO. (1° *Medicinali solidi od in polvere*).				
1	Calcio cloruro (da non confondersi coll'ipoclorito di calcio, velenoso, volgarmente chiamato cloruro e comunemente usato per le disinfezioni)	gr.	100	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	Utile nelle emorragie di qualsiasi genere. Si somministra per bevanda in soluzione acquosa, (un cucchiaio da caffè in mezzo litro d'acqua), a mezzi bicchieri 2 a 4 volte nella giornata subito dopo i pasti.
2	Camomilla fiori . . .	»	250	Id.	Leggero calmante del sistema nervoso. Utile nei disturbi nervosi, nei bruschi stati emotivi, nelle coliche e crampi dello stomaco e dell'intestino. Si somministra sotto forma di infuso (in un pentolino, ove trovasi la quantità di un bicchiere d'acqua in ebollizione, si versa un cucchiaino da caffè di fiori di camomilla, togliendo subito dal fuoco il pentolino, e lasciandolo riposare coperto per 5 minuti). Il liquido viene filtrato attraverso un pannolino e somministrato con zucchero.
3	Magnesia citrato effervescente	»	300	Id.	Purgante mite e lassativo. Se ne prendono da 2 a 3 cucchiai da tavola sciolto in acqua.
4	Magnesia solfato . .	gr.	500	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	In piccole dosi lassativo, in dose elevata energico purgante. Nelle malattie del fegato, del cuore e del rene diminuisce la congestione. Come lassativo se ne prende mezzo cucchiaio a digiuno al mattino in un mezzo bicchiere d'acqua tiepida. Come purgante un cucchiaio da tavola sciolto in un bicchiere di acqua tiepida a digiuno.
5	Ostie	n.	500	In recipiente metallico	Rammollite con acqua, servono per avvolgere medicinali in polvere o in compresse frantumate e tritate, facilitandone la somministrazione per bocca.
6	Potassio ioduro . . .	gr.	75	In boccetta a collo largo e tappo smerigliato	Attivante il ricambio organico. Nella sifilide dopo la cura mercuriale, nel reumatismo cronico, nelle intossicazioni da mercurio o da piombo, nell'arteriosclerosi, nell'asma con enfisema, nella bronchite cronica specialmente secca. Si scioglie con altrettanta acqua distillata e si conserva in boccetta contagocce colorata, prendendone 6 goccie in due volte il primo giorno ed aumentando di 4 goccie ogni giorno successivo fino ad un massimo di 50 goccie. Prenderlo diluito in molta acqua e cercare di saggiare la tolleranza individuale, sospendendo la cura nei casi in cui si iniziano fenomeni di intolleranza (irritazione nasale, lacrimazione, salivazione profusa, faringiti e laringiti, acne, cefalea, vertigini, ecc.).

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
7	Potassio tartrato acido (cremor tartaro)	gr.	500	In boccetta a collo largo e tappo smerigliato	Blando lassativo. Come tale si usa sciolto in molta acqua (un cucchiaio da tavola in un litro d'acqua da bibita). Come leggero purgante un cucchiaio da tavola sciolto in un bicchiere d'acqua a digiuno al mattino.
8	Sodio bicarbonato . .	»	500	In boccetta a collo largo e tappo smerigliato	Alcalino, antiacido. Neutralizzante l'eccessiva acidità del succo gastrico e degli acidi anormali derivanti da lente digestioni. Nei bruciori e nei catarri dello stomaco dell'intestino, delle vie biliari, dei bronchi. Se ne prende un mezzo cucchiaio da caffè in poca acqua due ore dopo i pasti come antiacido. Nelle affezioni catarrali dei bronchi se ne somministra un cucchiaio da caffè in una decozione, che si berrà tiepida nel corso della giornata.
9	Sodio solfato	»	1000	In boccetta a collo largo e tappo smerigliato	Lassativo e purgante. Si adopera come il solfato di magnesio a cui si può unire somministrando un cucchiaio dell'uno e dell'altro sciolto in acqua tiepida per avere una azioné purgativa forte.
10	Tiglio fiori	»	250	In boccetta a collo largo e tappo smerigliato	Provoca il sudore e calma i nervi. Nelle infreddature, nei crampi dello stomaco, nella eccitazione nervosa. Si somministra sotto forma di decozione nello stesso modo come si è detto per i fiori di camomilla.

(2° *Medicinali liquidi*).

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
11	Alcoolito di menta . .	gr.	20	In boccetta contagocce	Utile nei disturbi nervosi dello stomaco, specie nelle digestioni lente con produzione di gas. Usato anche per correggere il cattivo sapore di alcune pozioni medicamentose. (Somministrarne 10 goccie 3 volte nella giornata in acqua zuccherata ovvero aggiungerne 30 goccie nella soluzione di cloruro di calcio).
12	Laudano liquido del Sydenham	»	30	In boccetta contagocce	Sedativo, calmante. Nei crampi di stomaco (dolori da freddo), nelle coliche del fegato e dell'intestino, nella diarrea. Somministrarne per bocca da 10 a 15 goccie in un po' d'acqua o in una zolletta di zucchero, ripetendo anche la dose ogni 6 ore per 2-3 volte. Nello spasmo della vescica urinaria e della ultima porzione dell'intestino somministrarne per clistere da 20 a 30 goccie in 100 grammi di acqua bollita tiepida, curando di far trattenere il liquido da 30 a 40 minuti. (Vedi anche « polvere del Dower », « bismuto sotto-nitrato con oppio »).
13	Cognac	»	1000	In 2 bottiglie	Nei deliqui, svenimenti. Somministrarlo a cucchiaini con un po' di zucchero preferibilmente allungato in un po' d'acqua.
14	Liquore anisato d'ammonio	»	50	In boccetta a tappo smerigliato	Stimolante nell'ubriachezza. Espettorante nel catarro bronchiale. Se ne prendono da 10 a 20 goccie in un cucchiaio di acqua od in una zolletta di zucchero, ripetendo la stessa dose 3 volte nelle 24 ore con intervallo di 4 ore da una volta all'altra.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
15	Olio di ricino. . . .	gr.	500	In bottiglia a tappo smerigliato	Purgante energico in dosi forti da 2 a 4 cucchiai da tavola in un po' d'acqua con cognac o succo di limone.
16	Poligala senega (estratto fluido F. U.)	»	100	In bottiglia a tappo smerigliato	Fluidifica i catarri bronchiali e facilita la espettorazione. Si usa nel catarro bronchiale cronico e negli ultimi stadi di quello acuto. Per avere una buona pozione di poligala, si preparano prima gr. 300 di acqua bollita e ben zuccherata; ad essa si aggiunge uno o due cucchiaini di estratto fluido di poligala, un cucchiaio di bicarbonato di soda, 40 goccie di liquore anisato di ammonio. Il tutto agitato mescolando i componenti, si somministra all'infermo a cucchiaiate, (2 cucchiai da tavola ogni 2 ore), possibilmente tiepido.
17	Tintura amara composta (tintura china, colombo, rabarbaro, noce vomica, genziana anagr. 10)	»	40	In boccetta contagocce	Amaro, stimolante dell'appetito, della secrezione e motilità gastrica ed intestinale. Se ne prendono da 15 a 20 goccie in un pò d'acqua zuccherata mezz'ora avanti i pasti.
18	Tintura alcoolica di valeriana	»	40	In boccetta contagocce	Antispasmodico e sedativo. Nell'insonnia nervosa, nell'isterismo, negli spasmi muscolari, nelle palpitazioni, nei fenomeni d'angoscia. Se ne somministrano da 20 a 30 goccie specialmente unite a tisane calmanti di fiori di tiglio o di camomilla. (Vedi anche « bromuro di potassio »).

(3° *Medicinali sotto forma di compresse*).

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
19	(Acido acetilsalicilico) Aspirina gr. 0,50, caffeina gr. 0,05 per tavoletta	n.	100	In boccetta a collo largo a tappo smerigliato	Antireumatico, febbrifugo, analgesico. Nelle febbri reumatiche, nel reumatismo articolare acuto, nel reumatismo muscolare, nell'influenza, nei raffreddori in genere, nei dolori di testa. Somministrarne da 2 a 3 compresse nella giornata, alla distanza di 3 ore una dall'altra, facendole sempre seguire da mezzo bicchiere di acqua calda zuccherata. E' controindicata nell'influenza con grave abbattimento e nelle persone in cui il cuore non funziona bene. (Vedi anche « piramidone », « salicilato di sodio »).
20	Bismuto sottonitrato gr. 0,50, oppio grammi 0,02 per tavoletta	»	100	In boccetta a collo largo a tappo smerigliato	Astringente intestinale. Nelle diarree abbondanti somministrare da 3 a 5 compresse nella giornata, alla distanza di 3 ore fra l'una e l'altra. (Vedi anche « polvere del Dower »).
21	Cascara sagrada compresse da gr. 0,30	»	100	In boccetta a collo largo a tappo smerigliato	Lassativo e purgativo. Contro la stitichezza abituale da atonia intestinale. Somministrare da 1 a 2 compresse la sera, (3 ore dopo il pasto), prima di coricarsi.
22	Chinino bisolfato compresse da gr. 0,20	»	500	In boccetta a collo largo a tappo smerigliato	Antimalarico, tonico. Nella malaria a scopo curativo si somministrano da 6 a 10 compresse nella giornata, 2 ogni due ore, da consumarsi preferibilmente 6 ore avanti l'inizio della febbre. A scopo profilattico o preventivo, in ancoraggi in zone malariche, prenderne da 2 a 3 compresse al giorno fino ad una settimana dopo aver lasciato il predetto ancoraggio.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
23	Codeina compresse da gr. 0,02	n.	100	In boccetta a collo largo e tappo smerigliato	Calmante della tosse stizzosa. Da prenderne una alla volta (al massimo 4-6 nelle ore 24).
24	Efetonina (compresse)	»	20	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	Nell'asma bronchiale. Somministrarne da mezza a 2 compresse nelle 24 ore con l'intervallo minimo di 4 ore.
25	Piramidone (compresse da gr. 0,20)	»	50	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	Antipiretico, analgesico. Nelle malattie infettive acute (scarlattina, polmonite, tifo, influenza, reumatismo articolare acuto, ecc.) come antipiretico e nelle nevralgie, cefalee, nevriti, ecc., come analgesico. Somministrarne da 2 a 3 compresse nelle 24 ore, con intervallo di 3 ore da una all'altra. (Vedi anche « aspirina con caffeina », « salicilato di sodio ».
26	Polvere del Dower (compresse da grammi 0,10)	»	100	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	Espettorante e calmante. Nei catarri bronchiali acuti e cronici, nei catarri tracheali, nei catarri intestinali cronici, accompagnati da spasmo e da dolori colici, nelle diarree. Somministrarne da 4 a 8 compresse nella giornata, con l'intervallo di 2 ore una dall'altra. (Vedi anche « bismuto sottonitrato ed oppio », « laudano »).
27	Potassio bromuro (cubetti da gr. 0,50)	gr.	30	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	Calmante del sistema nervoso. Nell'insonnia nervosa e negli stati di forte agitazione. Se ne prendono da 2 a 4 nelle 24 ore, sciolte in acqua zuccherata, con l'intervallo di 2 ore da una compressa all'altra. (Vedi anche « Camomilla », « tintura di valeriana »).
28	Potassio solfoguaiacolato (tiocolo), (compresse da gr. 0,50)	n.	100	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	Antisettico delle vie respiratorie nelle bronchiti acute e croniche con espettorazione grassa, abbondante. Se ne somministrano da 2 a 4 compresse nelle 24 ore, con l'intervallo di 6 ore da una all'altra.
29	Rabarbaro e podofillina (Rabarbaro gr. 0,30, podofillina gr. 0,02 per ogni compressa)	»	50	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	Blando lassativo, eccita i movimenti intestinali e gastrici, nonchè la secrezione biliare. Nella stitichezza abituale, nei calcoli epatici, nell'itterizia, nel catarro intestinale cronico. Se ne prendono da 2 a 4 compresse nelle 24 ore, tritate e messe in ostia, con intervallo di 4 ore una dall'altra. Come blando lassativo ne sono sufficienti 2 da prendersi a tarda ora della sera, prima di andare a letto.
30	Sodio salicilato (compresse da gr. 0,50)	»	200	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	Nel reumatismo articolare acuto febbrile, nelle febbri reumatiche, nelle tonsilliti acute febbrili, nei raffreddori. Se ne prendono da 4 a 6 compresse al giorno, alla distanza di 2 ore una dall'altra, con un po' d'acqua bicarbonata zuccherata e cognac. (Vedi anche « aspirina con caffeina », « piramidone »).
31	Urotropina (compresse da gr. 0,50)	»	200	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	Antisettico delle vie urinarie e delle vie biliari. Nelle cistiti, nelle pieliti, nelle infiammazioni della cistifellea e delle vie biliari, nella blenorragia, ecc. Se ne prendono da 2 a 3 compresse al giorno, sciolte con acqua, alla distanza di 3 ore da una compressa all'altra.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
32	Veronal (compresse da gr. 0,25)	n.	30	In boccia a collo largo a tappo smerigliato.	Ipnotico, sedativo, calmante, *da usare con molta precauzione*. Nell'insonnia nervosa, da dolore fisico, negli stati di eccitazione motoria e psichica, (controindicato nelle persone affette da lesioni cardiaca e renale). Se ne prendono da 1 a 3 compresse. *Non superare mai le tre compresse nelle 24 ore*. Somministrarle insieme ad un infuso caldo di camomilla, con l'intervallo di 4 ore da una compressa all'altra.

2° COMPARTIMENTO.

MEDICINALI PER USO ESTERNO.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
1	Acqua ossigenata . .	gr.	400	In boccette da gr. 50 con tappo di sughero paraffinato	Ossidante, deodorante, emostatico ed antisettico. Nella gengivite, nella stomatite mercuriale, nelle tonsilliti od angine, fare dei gargarismi sciogliendo un cucchiaio di acqua ossigenata in un bicchiere di acqua comune. Nella medicazione delle ferite versare su queste alcune goccie di acqua ossigenata.
2	Alcool canforato . .	»	400	In boccette da gr. 200 con tappo di sughero	Analgesico, usato per frizioni nei dolori articolari e muscolari, specialmente di natura reumatica.
3	Alcool denaturato . .	»	3000	In bottiglie con tappo di sughero	Antisettico, disinfettante. Nella medicazione delle ferite con batuffolo di garza imbevuto di alcool strofinare leggermente la ferita e poi i margini di essa e la pelle vicina; con altro batuffolo, anch'esso imbevuto di alcool, si comprime per pochi istanti la ferita tenendovelo appoggiato leggermente e poi coprire con garza sterile.
4	Amido polverato. .	gr.	500	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	Come assorbente e protettivo nelle piaghe cutanee e nell'eczema umido.
5	Ammoniaca	»	50	In boccetta a tappo smerigliato	Come caustico si usa nelle morsicature di animali velenosi, punture d'insetti, applicando sul punto leso qualche goccia. Fiutata giova nei deliqui e nelle sincopi. Utile negli stati di ubbriachezza (in un bicchiere di acqua tiepida mettere 10-20 gocce di ammoniaca e somministrare per bocca).
6	Benzina rettificata . .	»	500	In boccetta con tappo di sughero	Si usa per digrassare la cute nelle vicinanze delle ferite, delle escoriazioni, ecc., per togliere lo strato medicamentoso lasciato dal cerotto adesivo, quando questo viene tolto.
7	Carte senapate . . .	n.	12	In scatola metallica	Rivulsivo blando. Si adopera in sostituzione della farina di senape. Si bagna la carta senapata con acqua tiepida, non bollente, e si applica sulla parte o regione del corpo in cui si vuole ottenere l'azione rivulsiva, la si mantiene attaccata per circa 10 minuti finchè il paziente non accusa una sensazione di pizzicore bruciante intenso.
8	Dermatolo (Sottogallato di bismuto)	gr.	50	In boccetta a collo largo e tappo smerigliato	Astringente ed assorbente. Si impiega nelle medicature di ferite già precedentemente disinfettate. Con un batuffolo di cotone si sparge la polvere di dermatolo sulla ferita.
9	Etere solforico . . .	»	200	In boccetta da gr. 100 con tappo di sughero	Si impiega per digrassare la pelle prima di praticare la iniezione ipodermica. Si adoperi con cautela e lontano da ogni fiamma. Non è un

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
					disinfettante, perciò, dopo digrassata la pelle, bagnarla con alcool o tintura di jodio.
10	Glicerina.	gr.	300	In boccetta a tappo smerigliato	Si impiega come evacuativo sotto forma di clistere di circa 100 gr. (glicerina ed acqua in parti uguali) nei casi di ristagno di feci indurite nell'ultima porzione dell'intestino grosso.
11	Lino semi (farina). .	»	400	In scatola metallica	Per fare cataplasmi, per facilitare la maturazione di suppurazioni o come derivativo in caso di infiammazioni delle vie respiratorie e dell'addome. In un recipiente o scodella contenente la farina di lino si versa dell'acqua bollente, impastando il tutto, che disteso su tela di lino o su garza della grandezza voluta si applica sulla parte del corpo ammalata.
12	Metile salicilato . . .	»	100	In boccetta contagocce	Si impiega per applicazioni sulla pelle nel reumatismo articolare acuto, subacuto e cronico, nelle artralgie gottose, nelle nevralgie (sciatica, ecc.), contro i dolori muscolari (lombaggine, torcicollo, ecc.). Si sparge con un pennello sulla parte malata, ricoprendola con cotone abbondante una o due volte al giorno; è bene dare contemporaneamente qualche compressa di aspirina, o piramidone o salicilato.
13	Piombo acetato basico, S. O.	»	250	In boccetta	Astringente e risolvente nelle contusioni, distorsioni, lussazioni, nei geloni. Si adopera sciogliendone circa un cucchiaio da tavola in mezzo litro di acqua potabile per ottenere la cosiddetta acqua vegeto-minerale. In questa soluzione si imbevono delle compresse di cotone o di tela, che poi vengono applicate sulla parte malata. Le compresse dovranno essere rinnovate di frequente: ma il loro uso non dovrà protrarsi al di là di due o tre giorni. Si raccomanda di non applicare mai le compresse così imbevute sulle ferite, sul viso, sulla bocca, sugli occhi. L'acqua vegetominerale è un veleno lento e quindi chi la tocca per fare le applicazioni sopra dette, deve sempre pulirsi con cura le mani e risciacquarle dopo ogni applicazione. Non bisogna scaldare la soluzione.
14	Potassio permanganato (compresse da gr. 0,25)	n.	300	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	Antisettico. Si adopera in soluzione acquosa allungata, avendo le soluzioni concentrate azione caustica. Nella cura delle affezioni blenorragiche, (scoli uretrali, ecc.), nel trattamento delle piaghe con suppurazioni fetide, nelle oftalmie purulente, si praticano larghi lavaggi ed irrigazioni con soluzione tiepida (40°) di permanganato di potassio all'1 per 4000. - 1 compressa in 1 litro d'acqua bollita. - Giova nel sudore fetido dei piedi con lavaggi quotidiani di soluzione all'1 per 2000 (2 compresse in un litro di acqua tiepida).
15	Protargolo (compresse da gr. 0,25)	»	100	In 2 bottiglie scure, a tappo smerigliato	Antisettico - Antiblenorragico. Sciogliere una compressa in mezzo bicchiere d'acqua. Eseguire irrigazioni uretrali quotidiane. Usare sempre soluzioni di recente preparazione.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
16	Senape nera (farina di semi)	gr.	100	In boccia a collo largo e tappo smerigliato	Come eccitante nell'asfissia, nel coma, nelle sincopi, nel collasso, nelle nevralgie (sciatiche, ecc.), nelle coliche, nell'angina di petto, come rivulsivo nelle polmoniti, bronchiti gravi diffuse, ecc. Si adopera sotto forma di senapismo cioè un cucchiaio di farina di senape si impasta in un bicchiere d'acqua tiepida non bollente, si applica sulla regione su cui si vuole ottenere l'azione curativa, tenendovelo a contatto per 10 minuti fino a sensazione acuta di bruciore. Si può unire a farina di senape al cataplasma di farina di lino ed in tal caso la superficie dell'impiastro di farina di lino si cosparge di polvere di senape.
17	Tintura di jodio (Stabilizzata)	»	300	In 3 boccette con tappo smerigliato	Disinfettante della pelle in caso di ferite, punture, escoriazioni. Pennellare i margini della ferita e la pelle circostante con un batuffolo di cotone imbevuto nella tintura. Leggero rivulsivo in casi di dolori di petto, nelle polmoniti, bronchiti, nelle infiammazioni delle articolazioni pennellando, come si è detto più sopra, la regione del corpo ammalata.

3° COMPARTIMENTO.

MEDICINALI PER USO IPODERMICO.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
1	Caffeina e benzoato sodico ana centigr. 20 ogni cc. di soluzione acquosa, (per fiala)	fiale	15	In scatole di cartone con limetta	Eccitante del cuore. Praticare una o due iniezioni, alla distanza di sei ore una dall'altra, nei casi di debolezza cardiaca.
2	Canfora in olio di mandorle dolci, al 20 %; 1 cc. per fiala	fiale	30	In scatole di cartone con limetta	Eccitante e stimolante del cuore. Si possono praticare da 4 a 8 iniezioni nelle 24 ore intercalandone qualcuna di caffeina, se necessaria.
3	Chinino bicloridrato gr. 0,50 per fiala	»	20	In scatole di cartone con limetta	Nella cura delle febbri malariche. Preferite sempre la somministrazione per bocca del chinino (vedi chinino bisolfato) e ricorrere alle iniezioni solo se esiste vomito e diarrea; se si sospetta una malaria grave fare da 3 a 4 iniezioni al giorno: in caso contrario associare 1 o 2 iniezioni a 4-8 pastiglie di chinino al giorno.
4	Ergotina dializzata (cc. 1 soluzione acquosa al 20 % ogni fiala)	»	10	In scatole di cartone con limetta	Emostatico. Si usa nei casi di emorragia dai polmoni (emottisi) o dallo stomaco (vomito di sangue) o dall'intestino (enterorragia). Se ne possono praticare due iniezioni durante la giornata.
5	Morfina cloridrato cgr. 1 ogni cc. soluzione acquosa in fiale	»	10	In scatole di cartone con limetta	Calmante potente in qualsiasi dolore nevralgico o di altra natura. Praticare una sola iniezione nelle 24 ore, escludendo i bambini.
6	Siero antitetanico 3000 UI in 5 cc. (in serule con ago sterile pronte per l'uso)	»	10	In scatole di cartone con limetta	Per prevenire il tetano: da iniettare ogni qualvolta si presentino ferite sporche specialmente se con rimasugli di vestiti o con tracce di polvere o terra. Non iniettarlo in chi nella sua vita abbia già altra volta avuto una inezione di un qualsiasi siero.

N. B. — **Le navi dirette in zone tropicali dovranno avere a bordo sufficiente scorta di sieri antiofidici adatti per le regioni ove devono trafficare.**

AVVERTENZE

1. — Per rendere più sicura l'azione curativa dei medicinali in compresse devesi frantumare e sminuzzare più che sia possibile la compressa e somministrarla in ostia, oppure sciogliendola in acqua.

2. — L'iniezione ipodermica o sottocutanea, praticata con apposita siringa, è innocua se eseguita con le necessarie precauzioni, ed è causa di gravi inconvenienti, se si trascurano tali cautele.

Chi pratica iniezioni devesi attenere alle seguenti prescrizioni:

a) sterilizzare siringa ed ago, bollendoli in adatto recipiente, con acqua, per 10 minuti almeno, e lasciandoli raffreddare. In caso di urgenza potrà praticarsi la disinfezione della siringa, montata dell'ago aspirando dell'alcool puro e cacciandolo più volte con manovra di va e vieni dello stantuffo;

b) lavarsi le mani e le unghie con acqua, sapone e spazzolino e poi strofinarle con batuffolo di cotone imbevuto di alcool denaturato;

c) la parte della cute, in cui dovrà essere praticata la iniezione, sarà accuratamente digrassata con etere, strofinandola con batuffolo di cotone imbevuto di tale medicamento.
(Nei casi in cui la cute è sudicia, digrassarla prima con benzina e poi toccarla con la tintura di jodio, facendola asciugare prima dell'iniezione);

d) riempire la siringa del medicamento da iniettare con la seguente manovra: prendere la siringa dall'acqua — montare l'ago, da cui sia stato tolto il filo metallico, innestandolo bene e prendendolo soltanto per la base — fare uscire dalla siringa le goccie d'acqua, rimaste dentro, con successivi movimenti di va e vieni, impressi allo stantuffo — rompere il collo affilato della fialetta, dopo averlo intaccato colla limetta e proteggendo le dita con un batuffolo di cotone — introdurre nell'interno della fiala l'ago montato sulla siringa — aspirare tutto il contenuto della fialetta tirando in su adagio adagio lo stantuffo — porre la siringa in posizione verticale con l'ago rivolto in su e spingere dolcemente lo stantuffo per fare uscire le bollicine d'aria, che eventualmente fossero rimaste nel liquido;

e) praticare la iniezione curando di afferrare e sollevare con il pollice e l'indice della mano sinistra una piega della cute nel punto scelto ove praticarla (i punti da preferirsi sono: torace, dorso, lato esterno delle braccia e delle coscie, parte alta delle natiche) e presa bene la siringa per il suo corpo con il pollice e medio della mano destra, tenendo l'indice appoggiato all'estremità libera dello stantuffo, infiggere l'ago con colpo sicuro e risoluto alla base della piega della pelle introducendolo in senso orizzontale e poscia spingere adagio lo stantuffo con l'indice destro fino a svuotare la siringa.
Penetrato il liquido, le dita della mano sinistra, occupate a sollevare la piega della pelle, stringono questa più forte nel momento in cui con movimento brusco e rapido si ritira l'ago dalla pelle. Con un batuffolo imbevuto di alcool si strofina, facendo leggera pressione nel punto in cui era penetrato l'ago;

f) ripulire la siringa aspirando e cacciando fuori più volte l'acqua, nella quale essa era stata bollita e poscia asciugare ogni cosa ed introdurre lo stiletto unto di vaselina nell'ago per mantenere sempre pervio il suo lume. Quando si inietta olio canforato, l'operazione di lavaggio della siringa va praticata con etere e con l'alcool.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
	Medicinali per uso esterno in preparazione pronti all'uso.				
1	Cloroacetol	gr.	500	In boccetta da gr. 100 con tappo smerigliato	Contro i pidocchi del capo, contro le piattole. Si bagnano i capelli ed il cuoio capelluto, i peli del pube ed in genere tutte le parti pelose del corpo, in cui si annidano tali insetti e si lascia che il liquido si asciughi spontaneamente. Con un pettine stretto robusto si pettinano i capelli od i peli allo scopo di togliere gli insetti e le loro uova, che ordinariamente sono attaccate verso la radice del pelo.
2	Collirio di idroclorato di cocaina al 3 % con adrenalina	»	20	In boccetta colorata contagocce	In caso di corpi estranei nelle congiuntive, nella cornea, si impiega per calmare il dolore lo spasmo, ecc. Basta far cadere 2 o 3 goccie di collirio nei sacchi giuntivali raccomandando di non chiudere l'occhio.
3	Collirio di protargolo 2 %	»	30	In boccetta colorata contagocce	Nella congiuntivite tracomatosa, blenorragica ed in generale sopratutto nelle congiuntiviti con forte secrezione purulenta; si impiega facendo cadere dalla boccetta contagocce 2 o 3 goccie del collirio nel sacco congiuntivale inferiore, praticando leggerissimo massaggio a palpebre chiuse. Ripetere per alcune mattine di seguito.
4	Goccie odontalgiche .	»	50	In boccette originali	Contro il dolore nei denti cariati. Un esilissimo batuffoletto di cotone, imbevuto di 1 o 2 goccie di tal liquido, viene introdotto, aiutandosi con uno stecchino per denti, nel dente guasto. Si racco-

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
					manda di non strofinare tale batuffoletto di cotone sulla lingua o sulle gengive, perchè il liquido è leggermente caustico.
5	Linimento oleocalcare	gr.	1000	In bottiglia con tappo di sughero	Giova nelle scottature. Si impiega imbevendo del liquido oleoso le compresse di tela o di garza, che vengono applicate sulla parte scottata dopo averne antisetticamente aperte e svuotate le eventuali vescicole.
6	Linimento di sapone e canfora	»	400	In boccia a collo largo e tappo di sughero	Calmante dei dolori muscolari da strapazzo, da sforzo ed in quelli reumatici. Per adoperarlo se ne mette sul palmo della mano destra una quantità della grossezza di una buona noce e si strofina adagio sulla parte malata fino a che il medicamento sia stato assorbito dalla pelle. La parte malata subito dopo la strofinazione deve essere ben protetta e tenuta calda con uno strato di cotone e di flanella riscaldata.
7	Pomata all'ittiolo e belladonna	»	300	In vasetti	Si impiega in molte affezioni della pelle, eczemi, geloni, erisipola, emorroidi, ecc., in cui riesce calmante, risolvente. Su una compressa di garza o tela si spalma uno straterello della pomata che viene poscia applicata sulla parte affetta.
8	Pomata solfo alcalina (Helmerich)	»	300	In tubetti individuali da gr. 10	Contro la scabbia. Si applica sotto forma di frizioni. L'individuo stesso dopo una insaponatura accurata in bagno o doccia calda, strofina fortemente la pomata col palmo della mano sulle parti malate e sane (mani, coscie, gambe e piedi) una volta al giorno per 3 giorni consecutivi senza cambiare biancheria. Al mattino del 4° giorno si farà un bagno in acqua tiepida con generosa insaponatura.
9	Soluzione satura di acido borico	gr.	300	In boccetta a tappo smerigliato	Antisettico leggero. Per ottenere una soluzione ordinaria si aggiunge altrettanta acqua sterile. Si impiega specialmente nei lavaggi oculari per affezioni catarrali delle congiuntive.

4° COMPARTIMENTO.

MATERIALE DI MEDICAZIONE.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione
1	Bende di cambric (m. 5 × cm. 8)	n.	20	In scatole di cartone
2	Bende di cambric (m. 8 × cm. 10)	»	15	Id.
3	Bende di mussola idrofila (m. 5 × 5 centimetri)	»	20	Id.
4	Bende di mussola idrofila (m. 5 × 9 centimetri)	»	10	Id.
5	Bende di mussola idrofila (m. 5 × 12 centimetri)	»	10	Id.
6	Cerotto adesivo al caucciù rotoli (m. 5 × cm. 2,5)	»	2	In scatole
7	Cerotto adesivo al caucciù rotoli (m. 5 × cm. 5)	»	2	Id.
8	Cotone emostatico	gr.	25	Id.
9	Cotone idrofilo 1ª qualità	kg.	5	In pacchi da gr. 50 e gr. 100

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	Modo di conservazione
10	Cotone grezzo	kg.	1	In pacchi da gr. 250
11	Ferule di fil di ferro orlate	n.	2	—
12	Garza idrofila in compresse da centimetri 15 × cm. 15 sterilizzata	»	200	In buste impermeabili da n. 10 compresse
13	Garza cm. 20 × cm. 30 sterilizzata	»	150	In buste impermeabili da n. 10 compresse
14	Garza cm. 30 × cm. 40 sterilizzata	»	100	In buste impermeabili da n. 10 compresse
15	Guttaperca laminata	m.	3	In buste da m. 1
16	Pacchetti di medicatura preparata (Tipo R. E. od equivalente):			
	Tipo *A* grande	n.	10	—
	Tipo *B* medio	»	15	—
	Tipo piccolo individuale	»	30	—
17	Bacinelle di ferro smaltato rettangolari	»	2	(Una grande, una piccola)
18	Forbice comune	»	1	—
19	Spazzolini da unghie	»	1	—
20	Spilli di sicurezza	»	25	Assortiti (grandi e piccoli)
21	Stecche palmari in legno	»	2	—
22	Stecche per fratturati	»	10	In diversa forma e grandezza

5° COMPARTIMENTO.

MATERIALE VARIO PER ASSISTENZA E CURA.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	*Annotazioni*
1	Borsa di gomma per acqua calda	n.	1	—
2	Borsa di tela gommata per ghiaccio	»	1	—
3	Busta chirurgica di metallo, contenente i seguenti oggetti:	»	1	—
	Aghi da sutura lanceolati	»	6	Assortiti
	Bisturi retto	n.	1	—
	Bisturi bottonuto	»	1	—
	Forbice chirurgica retta	»	1	—
	Forbice chirurgica curva	»	1	—
	Pinza anatomica	»	1	—
	Pinza a dente di topo (Durante)	»	1	—
	Pinza emostatica Pèan	»	2	—
	Porta caustico con cannello di nitrato d'argento	»	1	—
	Porta stuelli per medicazione degli orecchi	»	2	—
	Seta per sutura n. 0, 1, 2	»	6	Tubetti sterili
	Specillo	»	1	—
	Sonda scanalata	»	1	—
4	Cateteri di gomma molle Nélaton (due a curva Mercier)	»	6	Assortiti. Prima dell'uso vanno bolliti in acqua per 5 minuti. Dopo l'impiego vanno anche bolliti, e poi asciugati e spolverati con talco
	Laccio emostatico d'Esmarck	»	1	—
5	Cinti erniari (doppio)	»	1	—
	Cinti erniari (di destra)	»	1	—
	Cinti erniari (di sinistra)	»	1	—
6	Enteroclisma completo in ferro smaltato da litri 2	»	1	Completo di metri 2 di tubo di gomma e con 2 cannule rettali. La cannula rettale va tenuta prima dell'uso per 10 minuti in alcool denaturato e poscia lavata in acqua bollita e raffreddata. Dopo l'uso la cannula rettale va lavata con sapone e po-

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	*Annotazioni*
				scia asciugata; il tubo di gomma deve essere conservato in scatola di latta con talco
7	Scatola per sutura metallica alla Michel (completa di pinze, punti ed uncini)	n.	1	—
8	Padella di ferro smaltato (forma di pala)	»	1	—
9	Pappagallo di ferro smaltato (per uomo)	»	1	—
10	Pera di gomma da grammi 200 . .	»	2	—
11	Schizzetti uretrali in tutto vetro a punta olivare e schiacciata	»	4	Prima e dopo l'uso vanno tenuti in alcool denaturato per 10 minuti e poscia lavati in acqua bollita e raffreddata
12	Siringa di vetro Lüer da cc. 2 con 6 aghi di ricambio	»	3	In scatole metalliche
13	Sospensori a maglia	»	6	Assortiti per grandezza da conservare in scatola di cartone
14	Sputacchiere di ferro smaltato . . .	»	3	—
15	Termometri clinici	»	3	—
16	Vestaglia di tela bianca	»	2	—
17	Manuale di pronto soccorso	»	1	—

Oggetti varii.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	*Annotazioni*
1	Bicchiere graduato a calice di vetro da gr. 250	n.	1	—
2	Bottiglie di vetro da cmc. 200 . . .	»	6	—
3	Bottiglie di vetro da cmc. 500 . . .	»	6	—
4	Bottiglie contagocce cmc. 25	»	3	—
5	Contagocce tubolari con gomma . .	»	6	—
6	Casseruola di ferro smaltato da centimetri cubici 500	n.	1	—
7	Cucchiai di osso, da gr. 5 di sale .	»	1	—
8	Cucchiai di osso, da gr. 20 di sale . .	»	1	—
9	Cucchiai da zuppa comuni in metallo bianco	»	1	—
10	Etichette varie	»	30	—
11	Imbuto di vetro	»	1	—
12	Fornelletto ad alcool in metallo . .	»	1	—
13	Spatola di ferro	»	1	—
14	Spatola di osso	»	1	—
15	Lavaocchi di vetro	»	1	—

N. B. — La presente tabella, colle relative istruzioni *a stampa*, dovrà accompagnare sempre il materiale sanitario prescritto.

DISINFETTANTI.

A) *Disinfettanti d'uso generale.*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	*Annotazioni*
1	Aldeide formica soluzione saponosa F. U.	kg.	4	In recipienti di latta da 1 litro
2	Calcio ipoclorito	»	30	In recipienti di latta ben chiusi da kg. 10
3	Zolfo (del commercio)	»	5	In recipienti di latta da kg. 1

B) *Disinfettante per rendere l'acqua potabile.*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	*Annotazioni*
4	Cloruro di calce cg. 10 ed iposolfito sodico ctgr. 5 (per compressa). Sostituibili con prodotti di uso comune di note Case	n.	300	In tubetti di vetro per cinque compresse (per disinfettare l'acqua potabile. Ogni compressa va sciolta in 10 litri di acqua e lasciata agire per non meno di due ore)

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Specie di unità	Quantità	*Annotazioni*
	PER LA PROFILASSI ANTIVENEREA.			
	Medicinali.			Il marittimo, che ha avuto rapporti sessuali, appena tornato a bordo, dovrà eseguire le seguenti pratiche precauzionali: 1° Lavaggio esterno del prepuzio e glande, prima con sapone verde ed acqua, indi con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di soluzione di permanganato di potassio, all'1 per 4000 (una tavoletta da sciogliersi bene in un litro d'acqua). Speciale attenzione va portata nella disinfezione, sul solco balano-prepuziale e soprattuto sul frenulo, nelle cui numerose pliche meglio si annidano i germi infettivi, talchè più difficile ne riesce la rimozione coll'insaponatura e la distruzione colla soluzione di permanganato di potassio; 2° Iniezione, nell'uretra anteriore, di una siringa di soluzione recente di permanganato di potassio all'1 per 4000, da trattenersi in situ per 3 minuti primi; 3° Spalmare accuratamente il glande, il prepuzio, il solco balano-prepuziale, il frenulo, con la pomata di calomelano al 30 %
1	Pomata antiluetica (lanolina gr. 90, vaselina gr. 10, calomelano grammi 30)	gr.	250	
2	Sapone molle verde	»	200	
3	Tavolette di permanganato di potassio (gr. 0,25 ognuna)	n.	100	
	Oggetti vari e medicatura.			
4	Siringhe di ebanite e vetro (per iniezioni endouretrali)	»	6	
5	Pacco di cotone idrofilo da gr. 250 .	»	2	
6	Bottiglia per soluzione di permanganato di potassio	»	1	
7	Bicchieri di ferro smaltato	»	3	
8	Vasetti per pomata antiluetica da gr. 100	»	2	
9	Vasetti per sapone molle verde . .	»	2	
10	Spatole di corno	»	2	
11	Bacinelle reniformi	»	2	
12	Cassetta (per contenere tutto il materiale elencato)	»	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(310638) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 1,50